



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (A.S. 1465).

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *59/eu* del 29 maggio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 maggio 2014:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 4364 del 7 maggio 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2014, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che il provvedimento è stato inviato, in data 8 maggio 2014, alle Regioni ed agli Enti locali;


CONSIDERATO che ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 14 maggio 2014, durante la quale:

- i rappresentanti delle Regioni, riservandosi di presentare puntuali proposte emendative, hanno illustrato alcune problematiche di carattere generale che richiedono perfezionamenti del testo per assicurarne una reale efficacia; in particolare, quelle riguardanti l'applicazione e gli effetti delle misure di razionalizzazione della spesa, specie in tema di costo del personale e acquisto di beni e servizi, il rispetto del patto di stabilità in relazione al pagamento dei debiti ai creditori della P. A., previsione di soluzioni in merito al contributo richiesto alle Regioni sul saldo netto per un importo di 560 milioni di euro (previsto dalla legge di stabilità 2014), previsione di norme di salvaguardia per quanto riguarda le competenze delle Regioni a Statuto speciale.

- i rappresentanti dell'ANCI ha presentato un documento contenente le prime proposte emendative evidenziando, tra l'altro, il tema dei profili finanziari di ricaduta sui Comuni dell'articolo 47 (concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica), l'articolo 27 in tema di fatturazione elettronica e monitoraggio dei debiti, l'articolo e 4 e 14 in tema di aziende speciali.

- i rappresentanti dell'UPI hanno presentato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica al decreto-legge, tra le quali quelle agli articoli 8 e 47 e segnalando l'opportunità che tali tematiche trovino una sede di discussione istituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

CONSIDERATO, infine, che sia i rappresentanti dell'ANCI sia quelli dell'UPI hanno evidenziato perplessità in merito all'obbligo di avvalersi dei sistemi CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi anche quando, come avviene in taluni casi, il ricorso al mercato consente di ottenere condizioni economiche più vantaggiose di quelle offerte da CONSIP;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che detta documentazione è stata trasmessa, in pari data, alle Amministrazioni statali interessate per le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 15 maggio 2014, ma rinviato per approfondimenti a livello politico;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 22 maggio 2014 che è stata rinviata;

CONSIDERATO che, nel corso di detta seduta:

- le Regioni hanno chiesto un rinvio per l'espressione del parere in attesa della conclusione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da raggiungere entro il 31 maggio 2014, come previsto dall'articolo 46, comma 6, del provvedimento, così da raggiungere l'obiettivo indicato pari a 500 milioni di euro, sia in termini di saldo netto da finanziare, sia in termini di indebitamento netto;
- l'ANCI ha evidenziato una valutazione negativa consegnando un documento contenente numerose proposte emendative, ritenendo il provvedimento, nel suo impianto generale, per le riduzioni operate a carico dei Comuni, non sostenibile da parte delle amministrazioni comunali. In particolare, tra l'altro, ha chiesto una riflessione sull'opportunità di istituire un sistema di compensazioni debiti tra Stato e Comuni allo scopo di liberare risorse per la finanza locale;
- l'UPI ha rappresentato una valutazione negativa in considerazione degli effetti che le disposizioni del decreto-legge determinano per l'ente provincia, anche nella sua futura configurazione di ente di area vasta;

CONSIDERATO che, nel corso di detta seduta, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato distinti documenti che sono stati trasmessi, il 19 maggio 2014, alle competenti Amministrazioni statali per le opportune valutazioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso un parere condizionato all'accoglimento delle proposte emendative relative agli articoli 46 e 48 contenute in un documento che è stato consegnato (All.A), documento che integra quello già presentato nella precedente seduta di questa Conferenza del 15 maggio 2014 (All.B);
- l'ANCI ha espresso un parere condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative già presentate nel corso della precedente seduta di questa Conferenza (All.C e D), evidenziando come non sia possibile una valutazione positiva in assenza di una risposta di merito su alcune questioni tra le quali, in particolare, quella relativa alla insostenibilità per i bilanci degli Enti locali delle nuove riduzioni di risorse previste nel provvedimento in esame;
- l'UPI ha espresso parere condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.E);

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare il complesso delle proposte presentate, compatibilmente con le determinazioni che saranno assunte in sede parlamentare;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, trasmesso con nota n. 4364 del 7 maggio 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Madeco



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

LP.

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 29/05/2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/066/CU02/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66,
RECANTE MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA
GIUSTIZIA SOCIALE. (A.S. 1465)**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Premesso che nella Conferenza Unificata del 15 maggio 2014 è stato consegnato un documento recante osservazioni e proposte emendative, si integra tale documento con i seguenti emendamenti:

Emendamento all'articolo 46, comma 2

All'articolo 46, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:

c) dopo l'ultimo periodo della lettera d-bis è inserito: "Per la Regione Valle d'Aosta, sono escluse dall'obiettivo eurocompatibile le spese sostenute per le funzioni provinciali alla stessa attribuite dagli articoli 1 e 12, numero 11), del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282."

Emendamento all'articolo 48, comma 1

Al comma 1, dell'articolo 48, dopo il capoverso 14 ter, inserire il seguente:

14 quater. Per gli anni 2014 e 2015 nel calcolo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni non sono considerate le spese sostenute per interventi di edilizia scolastica.

Roma, 29 maggio 2014

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 15/05/2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

14/058/CU05/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, RECANTE MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ
E LA GIUSTIZIA SOCIALE. (A.S. 1465)**

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni condividono la necessità del risanamento dei conti pubblici anche attraverso il proprio contributo alle misure di contenimento della spesa pubblica seppure ritengano opportuno evidenziare alcuni punti di importanza notevole al fine di assicurare l'espletamento di servizi rilevanti sul territorio.

Per tale motivo ritengono necessario che il Governo provveda a valutare:

le proposte di recupero di risorse ripropongono ulteriori riduzioni al comparto delle Regioni e degli Enti Locali in misura non equilibrata rispetto a quello dell'Amministrazione centrale in rapporto alla spesa primaria delle pubbliche amministrazioni come dalla seguente tabella:

(dati in miliardi /€)

Comparto	Riduzione di spesa	Spesa Primaria	% spesa primaria
Regioni	0,700	32	4,5%
Enti locali	0,700	69	9,6%
Totale	1.400	101	14,1%
Amministrazioni centrali	0,700	157	22,0%
Totale	2,100	258	

Un modello di intervento che non sembra invertire quanto avvenuto fino ad oggi: le manovre di finanza pubblica si sono fondate prevalentemente per maggiori entrate a beneficio delle amministrazioni centrali e una riduzione della spesa che ha gravato soprattutto sugli enti territoriali e in particolare sulle Regioni.

Pur tuttavia le Regioni e le Province Autonome proseguono nel percorso intrapreso per favorire la crescita e il risanamento dei conti pubblici. Il rispetto da parte del comparto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e il faticoso processo di mantenimento degli equilibri finanziari cui si aggiunge il processo di rientro dei disavanzi in materia sanitaria, peraltro certificati ai tavoli di monitoraggio, ne costituiscono una testimonianza della continuità dell'azione intrapresa.

Pertanto, occorre intervenire in maniera mirata in modo da efficientare la spesa, a partire da quella dell'amministrazione statale, per abbandonare la strada dei tagli lineari che invece sembrerebbe non definitivamente tramontata. Parallelamente a questa esigenza occorre ridefinire un quadro di razionalizzazione della spesa che possa favorire la riduzione della pressione fiscale a livello territoriale ovvero contribuisca ad alimentare accantonamenti destinati al pieno utilizzo dei programmi comunitari garantendone il cofinanziamento.

Fra gli elementi di maggiore criticità del DL 66/2014 occorre evidenziare che:

- L'applicazione delle norme del DL 66/2014 riguardanti i tempi di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni mette in luce l'urgente necessità di aprire un tavolo di confronto Governo – Regioni sul tema più generale della “riforma del patto di stabilità” che deve affrontare in primo luogo la problematica dell'esclusione dai limiti del patto dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei, ivi comprese le spese eseguite utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all'attuazione del Piano di Azione e Coesione, per non perdere importanti risorse dell'UE per lo sviluppo e delle spese per investimento finanziate senza ricorso al debito per contribuire all'accelerazione della crescita.
- Non prevede alcun intervento a favore del **Patto Verticale Incentivato per il 2015** nonostante l'importante peggioramento del saldo netto da finanziare anche rispetto ad uno strumento rivelatosi importante ai fini della sinergia istituzionale fra Regioni ed EELL con l'obiettivo del rilancio dell'economia locale e di far fronte ai pagamenti a favore delle imprese;
- Non prevede alcuna disposizione per l'attuazione degli **impegni del Governo relativi alla restituzione dalle Regioni allo Stato delle risorse previste al comma 522 della Legge di Stabilità per il 2014** (560 ml/€ per le RSO);
- Non viene prevista **alcuna misura di copertura in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014**, depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 rispetto alla quale il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non alimentante un fondo perequativo e non finalizzato a misure di copertura di altre spese, per di più avendo utilizzato per definire il contributo regionale al risanamento dei conti pubblici un parametro quale quello dei “consumi intermedi” che non approssima neppure lontanamente i costi standard ovvero le capacità fiscali.
- Appare del tutto irrazionale la norma che prevede due criteri differenti per il riparto fra le Regioni del contributo alla finanza pubblica pari a 500 ml/€: nel caso in cui siano le Regioni ad accordarsi sul riparto in sede di autoordinamento devono tener *“anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati”* mentre in assenza di Accordo fra le Regioni, lo Stato, procederà *“tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione da parte dello Stato”*. Si ritiene questa differenza di trattamento nella suddivisione del contributo priva di ogni logica pertanto che si debba uniformare il criterio.

Ciò premesso le Regioni ritengono di proseguire nel solco della leale collaborazione con il Governo al fine di addivenire ad un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 maggio 2014, come previsto dall'art. 46, così da raggiungere l'obiettivo indicato dal comma 6 (pari a 500 ml/€ di euro sia in termini di saldo netto da finanziare, sia in termini di indebitamento netto) anche alla luce della conferma da parte del Governo del rispetto dell'impegno assunto ai fini dell'assolvimento delle



prescrizioni di cui all'art. 1, comma 522 della legge di Stabilità per il 2014 (pari a 560 ml/€ di euro per le RSO).

Articoli di particolare interesse per le Regioni e le Province autonome

Si sintetizzano qui di seguito alcune criticità che emergono dall'esame di alcune disposizioni del provvedimento con riferimento al ciclo passivo con esclusione della spesa Sanitaria.

Vi è da segnalare che molte norme del D.L. già cogenti prevedono l'utilizzo della "Piattaforma Certificazione Crediti" nonostante ad oggi la stessa non sia ancora stata implementata per ottemperare a questi nuovi obblighi. Infine, vi sono adempimenti che risultano essere ridondanti rispetto ad altri già previsti in altre norme.

Articolo 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

- Riconoscimento di credito d'imposta, **solo per il 2014**, fino a 80/€ mensili per i redditi annui fino a 25.000/€ e in misura proporzionale fino a 28.000/€.
- Il tema implica la necessità di approfondimenti per le ripercussioni che questa modalità di finanziamento ha per le RSS (vedi emendamenti allegati).

Articolo 2 – Disposizioni in materia di IRAP

- Manovra su IRAP senza alcun coinvolgimento delle regioni (di regionale si nota solo la *erre* nel nome del tributo)
- Il comma 3 dell'art. 2 riduce lo spazio massimo di flessibilità fiscale da 1% allo 0,92%. Apparentemente tale aggiornamento non dispiega effetti sostanziali, dal momento che la risoluzione n. 13/DF del 2008 già chiariva che lo spazio massimo di maggiorazione da parte della Regione, per effetto della riparametrazione aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive ex articolo 1, commi 50, lett. h), e 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria per il 2008) (IRAP), è pari allo 0,92%. L'ambito applicativo della summenzionata risoluzione non interessava anche il settore agricolo e coop. piccola pesca. La ragione per cui l'aumento massimo per il settore agricolo resta determinato in misura pari all'1% (e non pari a 0,92) risiede nel fatto che l'aliquota del settore agricolo, a differenza degli altri settori, non ha subito modifiche dal 2008 al 2009. **Quindi, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 2, gli spazi di flessibilità massima in materia di rideterminazione dell'aliquota per il settore agricolo sono rideterminati in modo sostanziale (non più 1,90% + 1,00%=2,90%) a (1,90% + 0,92%=2,82%).**
- Tale condizione riguarda, in particolare, le regioni che ricadono nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Articolo 6 – Contrasto all'evasione fiscale

- Entrate da evasione nel 2015: 2 miliardi (copertura ottimistica sulle entrate)

Articolo 8 – Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

2,1 miliardi di riduzione della spesa di cui:

- 700 regioni (su spesa 32 mld pari al 4,5 % spesa primaria PP.AA.)
- 700 enti locali (su spesa 69 mld pari al 9,6 % spesa primaria PP.AA.)



- 700 amministrazioni centrali (su spesa 157 mld pari al 22% spesa primaria PP.AA.)

Introduce l'obbligo di pubblicare i dati relativi alla spesa per beni e servizi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema previsto da un DPCM da emanarsi entro 30 gg dall'entrata in vigore di questo D.L. sentita la Conf. Unificata.

Tale disposizione, da "armonizzare" con quanto già prevede l'art. 33 del DLGS 33/2013 (soprattutto in modo da stabilire chiaramente una cadenza annuale di pubblicazione rispetto all'indice di tempestività dei pagamenti), appare un ulteriore aggravio rispetto alle già esistenti norme contenute nel d.lgs.163/2006 (codice degli appalti) con riferimento agli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206.

Tale obbligo è elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Trasparenza :

- preventivi e consuntivi per beni e servizi
- tempestività pagamenti (dpcm entro 30gg)
- obiettivi entro 30 gg (per regioni rinvio all'art 46):

Minori riduzioni per :

- a) prezzi più prossimi a quelli di riferimento
- b) minori tempi di pagamento
- c) centrali di committenza

Contratti in essere per beni e servizi:

- a. riduzione del 5% a decorrere dalla entrata in vigore del decreto e fino alla durata dei contratti medesimi
- b. Stipula convenzione con CONSIP nelle more delle nuove procedure di aggiudicazione
- c. Gli atti e contratti in violazione di tali norme sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale del dirigente;
- d. Misure alternative per regioni per risparmi corrispondenti di spesa corrente (non inferiori)
- e. Salvaguardia autonomia regionale

Articolo 9 - Soggetti aggregatori per beni e servizi e prezzi di riferimento

- elenco soggetti aggregatori : CONSIP + 1 centrale di committenza per regione
- ruolo e istituzione tavolo tecnico soggetti aggregatori
- fondo per aggregazione acquisti b/s svolto da soggetti aggregatori 10 mln nel 2015, 20 mln dal 2016 ripartiti con decreto MEF.

Articolo 11 - Riduzione costi riscossione fiscale

- Revisione della remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari effettuate dalle banche mediante deleghe di pagamento. Riduzione di 1/3 per il 2014 e del 40% dal 2015, rispetto al 2013
- Dal 1°ottobre 2014 rafforzamento dei servizi telematici dell'AdE per la riscossione dei tributi
- Coinvolgimento dei professionisti del settore per la riscossione tributaria.

Articolo 13 – Limite del trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate
Per le Regioni vengono confermate le modalità di adeguamento previste al c.475 della legge di stabilità 2014 al nuovo limite retributivo.



Articolo 14 – Controllo delle spese per incarichi di consulenza, studi , ricerca e co.co.co

Introduce già per l'esercizio in corso, limiti alle spese per consulenza studi e ricerca. È necessario valutare la coerenza con le norme del DL 78/2010.

- esclusi: università, istituti di formazione, enti di ricerca, enti del SSN
- limiti per 2014 per consulenza studi e ricerca: 4,2% per gli enti con spesa di personale pari o inferiore a 5 mln nel 2012; 1,4% per gli enti con spesa di personale superiore a 5 mln nel 2012.
- limiti per 2014 per co.co.co rispettivamente 4,5% e 1,1%
- rinegoziazione degli incarichi in corso entro 30 gg ai fini di assicurare il raggiungimento dei limiti indicati ai punti precedenti.

Si richiede l'esclusione dal campo di applicazione dell'art. 14 delle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa **finanziate da risorse vincolate (Ue e Stato)**

Articolo 15 – Spese per autovetture

- la spesa per autovetture non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011 (deroga solo per 2014 per contratti in essere). (TAGLIO LINEARE)

Articolo 23 – Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalla amministrazioni locali

Valutare l'opportunità di estendere la possibilità di utilizzare il programma di razionalizzazione predisposto dal Commissario tecnico anche alle società controllate da amministrazioni regionali.

Articolo 24 - Locazioni e manutenzione immobili da parte delle PP.AA.

- parametro mq/ persona finalizzato, fra l'altro, alla riduzione dal 2015 del 50% spesa per locazioni passive (TAGLIO LINEARE) e non inferiore al 30% degli spazi utilizzati negli immobili dello Stato
- le regioni e province autonome possono adottare misure alternative per risparmi di spesa corrente di pari importo alle misure definite dalla norma.

Articolo 25 - Fatturazione elettronica

- anticipazione termini al 31 marzo 2015
- divieto di pagamento per le PP.AA. delle fatture elettroniche prive dei codici identificativi della gara di riferimento (CIG) e del codice di progetto (CUP) per manutenzione straordinaria ecc.

Articolo 26 - Pubblicazione telematica avvisi e bandi

- pubblicazione su GU e spese rimborsate da aggiudicante a stazione appaltante

Articolo 27 - Monitoraggio debiti PP.AA.

piattaforma elettronica : obblighi per PP.AA. e sanzioni per i dirigenti. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle procedure.



Premesso che l'attuazione dell'intera norma comporterebbe per tutte le P.A. di medie e grandi dimensioni, un investimento rilevante, considerando altresì la retroattività della norma (1° gennaio 2014 - con possibili riflessi di incostituzionalità), le stesse disposizioni sono generiche e prive di elementi chiari che consentano una chiara applicazione. Il dettaglio è il seguente:

- **comma 2**

Non è chiaro cosa si intende per *“informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture [...] relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti [...] emesse a partire dal 1.1.2014”* da pubblicarsi sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti

Non sono inoltre chiariti:

- la cadenza dell'adempimento. In ogni caso impossibile pensare a data entry, per cui occorre prevedere una modalità di scambio.
- Se le informazioni siano da riferirsi a qualunque debito anche se non scaduto.

- **Comma 4**

L'obbligo di pubblicare entro il 15 di ogni mese i dati relativi ai debiti non estinti certi liquidi ed esigibili per somministrazioni forniture appalti ecc... per i quali *“nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori”* di cui all'art. 4 dlgs 231/92 oltre che rappresentare un incremento dei carichi di lavoro se da effettuarsi manualmente, NON chiarisce quali dati debbano essere pubblicati. Si suggerisce una cadenza trimestrale.

- **Comma 5**

Con riferimento all'obbligo di comunicare gli estremi degli ordini di pagamento dei debiti di cui ai commi 1,2 e 4:

- Non è chiara la frequenza temporale
- L'eventuale data entry manuale comporta incrementi del carico di lavoro, soprattutto in caso di aggiornamento in tempo reale.

Articolo 28 - Monitoraggio certificazioni pagamenti effettuati da PP.AA. con risorse trasferite da regioni

- l'articolo che prevede modalità e tempistica di certificazione e raccolta, tramite Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dagli enti locali e da altre PPAA con risorse trasferite dalle regioni a seguito estinzione debiti elencati nel piano di pagamento non determina oneri per la finanza pubblica.

Valgono analoghe considerazioni espresse per l'articolo 27, con l'aggravante che parrebbe emergere una specifica volontà che attribuisce alle Regioni il ruolo di Hub funzionale per certificare tutti i pagamenti effettuati delle pubbliche amministrazioni con risorse provenienti dai bilanci regionali!!!! Una norma del genere rappresenta anche un doppio rispetto agli adempimenti di certificazione in capo a tutte le P.A.

La previsione secondo cui *“con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni”* risulta di difficile applicazione.



Articolo 31 – Finanziamento dei debiti EE.LL. nei confronti delle partecipate

- Incremento di 2 mld/€, per il 2014, del fondo destinato agli EE.LL. ex DL 35/2013 per pagamento dei debiti al 31/12/2013 verso le proprie partecipate
- Sarebbe opportuno che tale norma sia applicabile anche al finanziamento dei debiti delle Regioni nei confronti delle società partecipate.

Articolo 32 - Incremento fondo ex DL 35/2013 per debiti liquidi certi ed esigibili

- Incremento di 6 mld (liquidi al 31 dicembre 2013 e fuori bilancio)
- 600 mln per anticipo manovre fiscali per pagamenti settore sanità
- Decreto MEF entro il 31 luglio 2014 per distribuzione fra regioni e EE.LL. sentita la Conferenza Unificata.

Articolo 34 - Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari

- ammessi pagamenti dei debiti dal 01.01.2013 all' 08.04.2013 (sanatoria)

Articolo 35 – disposizioni dirette a garantire il rispetto tempi di pagamento dei debiti sanitari

- Procedure stringenti per tutti
- 770 mln per il pagamento dei debiti sanitari
- In sede di Tavolo di monitoraggio di verifica degli adempimenti sanitari anche le regioni che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità sono tenute a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico – finanziarie idonee a garantire dal 2014 il rispetto dei tempi di pagamento.
- Le Regioni che non hanno partecipato alle verifiche di cui all'art.3 del DL 35/2013, con riferimento agli enti del SSR, sono tenute a trasmettere gli elementi necessari alla verifica del rispetto dei tempi di pagamento.
- Integrazione dell'ordinamento vigente in materia di impignorabilità delle somme destinate al finanziamento dei LEA per superare gli aspetti di incostituzionalità di cui alle sentenze Corte Costituzionale 186/2013; 285/2013;

Articolo 36 – Debiti dei Ministeri

Stanziati:

- 250 mln/€ per l'anno 2014 per il pagamento dei debiti certi, liquidi, esigibili al 31/12/2012 del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali;
- 300 mln/€ per il 2014 per i debiti dei Ministeri maturati al 31/12/2012.

Cessione crediti:

- **Articolo 37 – Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati**
Per la cessione di crediti di parte corrente certi. Liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi del DL 185/2008 è prevista la concessione della garanzia dello Stato.
I pagamenti dei debiti di parte corrente ceduti non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.
- **Articolo 38 – semplificazione adempimenti amministrativi cessione crediti tramite piattaforma elettronica**
- **Art.39 – crediti compensabili**
- **Art.40 – termine notifica cartelle esattoriali ai fini compensabilità con crediti certificati**



Articolo 41 - Attestazione tempi di pagamento

- Dall'esercizio 2014 ai bilanci consuntivi o di esercizio è allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti effettuati dopo i termini previsti e le misure da adottare per sopperire a questa criticità. Le amministrazioni che sulla base dell'attestazione registrano tempi medi superiori ai 90 gg nel 2014 e 60 gg nel 2015 rispetto a quanto disposto dalla legge non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo / contratto.
- Le regioni, con riferimento agli enti del SSN, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti una relazione contenente i tempi di pagamento e le iniziative idonee per favorire il rispetto dei tempi di pagamento delle normativa UE. È adempimento regionale al Tavolo di monitoraggio.

Articolo 42 - Registro delle fatture

- Viene introdotto l'obbligo del registro delle fatture dal 1° luglio 2014 integrato nel sistema informativo contabile, che nel caso di alcune regioni è già implementato. Tuttavia considerato che tutte le informazioni richieste da questa norma non sono attualmente gestite dal registro potrebbe essere difficile ottemperare a quanto previsto entro il 1 luglio 2014. **Il termine di scadenza è troppo breve. Occorre spostare dal 1 gennaio 2015.**

Articolo 44 - Tempi di erogazione fra PP.AA.

- entro 60 gg dalla definizione delle condizioni per l'erogazione (eccezioni per RSS e SSN)
- nessuna previsione dalla decorrenza dell'incasso e limiti del patto di stabilità

Articolo 45 - Ristrutturazione debiti regioni

- previsti per alcune regioni (quelle che hanno rimborsi verso lo Stato) risparmi da indirizzare alla copertura (prioritariamente) dei rimborsi del DL 35/2013
- prevista procedura per riacquisto bond in alcuni casi specifici

Articolo 46 - Tagli alle regioni e province autonome

- **RSS 200 milioni**
- **RSO 500 milioni**
Per il 2014 aggiuntivi a quanto già previsto dalla legislazione vigente
- **750 mln dal 2015 per RSO**
- tenendo conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva UE e incidenza acquisti centralizzati
- accordo in Conferenza Stato/Regioni entro il 31 maggio 2014 per il 2014 e il 31 ottobre per gli altri anni successivi. In mancanza di accordo la suddivisione del contributo al contrario di quanto previsto in sede di autocoordinamento delle regioni avviene sulla base del PIL e popolazione. Tali parametri oltre a essere differenti rispetto al caso di autocoordinamento delle regioni sono incongruenti rispetto al fatto che il tetto di spesa è sulla spesa storica.

Articolo 48 - Edilizia scolastica

- 122 milioni di esclusioni dal PSI per gli EE.LL. che realizzino interventi destinati all'edilizia scolastica. I Comuni beneficiari sono individuati con DPCM entro il 15 giugno 2014
- FSC 2014 - 2020 per 300 mln per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previa verifica risorse su programmazione 2007 - 2013 e stanziamenti sul programma infrastrutture strategiche.



- Sarebbe opportuno escludere dal patto di stabilità anche le spese sostenute dalle Regioni per interventi di edilizia scolastica (Conferenza delle Regioni del 24 aprile scorso).
La richiesta era stata avanzata più volte dalle Regioni in documenti ufficiali, a partire dal documento congiunto con Anci e Upi del 7 luglio 2011 fino al documento recante parere sul DL 104/2013 approvato dalla Conferenza il 17 ottobre 2013.

Articolo 49 - Riaccertamento straordinario dei residui

- a cura del MEF (nessun coinvolgimento delle regioni) entro il 31 luglio 2014. Definizione della procedura in relazione alla natura del residuo

Roma, 15 maggio 2014



PROPOSTE EMENDATIVE

Emendamento n. 1

Art. 1

Dopo il comma 7 dell'art 1 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 è inserito il seguente:

"7-bis. In considerazione di quanto disposto dal successivo art 46, l'ammontare complessivo dei crediti di cui al precedente comma 1 non rileva per la determinazione delle singole partecipazioni erariali dovute alle Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano."

Emendamento n. 2

Articoli 8 e 9

Gli articoli 8 e 9 sono soppressi.

In subordine:

All'art.8, comma 8, lettera a), dopo le parole "ad oggetto acquisto e fornitura di beni e servizi" inserire le parole "ad esclusione dei servizi minimi di Trasporto Pubblico locale e regionale, in tutte le modalità eserciti, ".

All'art. 9, comma 2, il periodo "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative." è sostituito dal seguente "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo."

Emendamento n. 3

Art. 15

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autoveicoli utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dai servizi ispettivi fitosanitari, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla Protezione civile o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i



servizi sociali, sanitari e veterinari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, della difesa del suolo e del territorio e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a., nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.”.

Emendamento n. 4

Art. 46

1. Al comma 6 dell'articolo 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "e le Province autonome di Trento e Bolzano" e le parole: "e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "a statuto ordinario";
- b) al secondo periodo, le parole: "e Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "a statuto ordinario”.

Emendamento n. 5

Articolo aggiuntivo


2. Dopo l'articolo 50, è inserito il seguente:

"Art. 50bis (*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.”.



P.5- CU



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 15/05/2014



ORDINE DEL GIORNO
UFFICIO DI PRESIDENZA

13 MAGGIO 2014

Premesso che:

i Comuni hanno contribuito negli anni e contribuiscono al processo di risanamento e razionalizzazione della finanza pubblica e che hanno dimostrato massimo senso di responsabilità cercando di assicurare, nonostante la contrazione di risorse, la qualità e la quantità di servizi essenziali ai cittadini.

I Comuni hanno fin qui contribuito al risanamento finanziario del Paese in misura proporzionalmente superiore all'incidenza della spesa dei Comuni su spesa pubblica (pari al 7,5%) e su debito pubblico (2,5%).

Rilevato che:

il Governo ha adottato un provvedimento d'urgenza contenente "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che introduce un obbligo di risparmio complessivo pari a circa 380 milioni a carico dei Comuni derivanti da una riduzione dei consumi per acquisti di beni e servizi.

A questo si aggiungono una riduzione di risorse a carico delle Province e delle Città metropolitane di 100 milioni derivanti da risparmi per efficientamento delle spesa, nonché un ulteriore taglio preventivo di 350 milioni a carico dei Comuni per eventuale maggior gettito stimato derivante dalla riduzione delle agevolazioni per gli immobili rurali.

Peraltro gravano sui Comuni ulteriori tagli per 250 milioni derivanti da provvedimenti precedenti.

Il decreto legge prevede a carico degli Enti nuovi adempimenti ed obblighi ed in particolare l'obbligo di utilizzare le centrali acquisti, senza una previa verifica del miglior prezzo.

L'insieme di queste misure configura una richiesta di contributo che sfora il miliardo di euro, dimensione superiore ad una effettiva sostenibilità da parte dei Comuni.

TUTTO CIO' PREMESSO

Condividendo l'obiettivo generale perseguito dal Governo di riduzione della pressione fiscale sui cittadini e l'esigenza di assicurare reali ed efficaci processi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Sottolineando tuttavia che ulteriori tagli alle risorse dei Comuni rischiano di produrre riduzione di servizi essenziali o incremento di prelievo fiscale locale.

Sottolineando che peraltro la situazione finanziaria dei Comuni è aggravata dal fatto che lo Stato non onora debiti verso i Comuni

CHIEDE AL GOVERNO

Di definire un contributo dei Comuni equo, sostenibile e che soprattutto non penalizzi i livelli di governo che erogano servizi ai cittadini.


Di avviare un confronto immediato per ridefinire l'ammontare finanziario del contributo richiesto in termini di riduzione di risorse, assumendo come criterio il peso di ciascun Comparto sulla pubblica amministrazione, definendo un obiettivo in percentuale sostenibile che ciascun Comune può raggiungere autonomamente, considerato che i criteri Siope definiti dal decreto legge determinano effetti assai sperequati fra i Comuni.


Di prevedere un meccanismo compensativo che scomputi a favore dei Comuni le risorse di cui sono creditori verso lo Stato.

Di avviare contestualmente un negoziato complessivo sulle questioni principali di finanza locale che investa l'attribuzione di tutto il gettito immobiliare ai Comuni, anche prevedendo una rimodulazione equa dei pesi fiscali sui cittadini, superando l'attuale Fondo di solidarietà comunale, il superamento delle regole del Patto di Stabilità interno, la



fissazione di regole e strumenti che accompagnino i Comuni nel nuovo sistema di contabilità pubblica, la definizione di una disciplina organica per realizzare un riassetto e razionalizzazione dei servizi pubblici locali, la definizione di un nuovo regime in materia di riscossione che sostenga la lotta all'evasione ed elusione fiscale.





CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 15/05/2014



DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

“MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE”

AS 1465

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Conferenza Unificata

15 maggio 2014

Art. 4

(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

“Alla fine del comma 551 delle legge 147/2013 s.m.i. sono aggiunti i seguenti periodi:

“In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma.””

MOTIVAZIONE

E' assolutamente necessario prevedere una fase di transizione, prima dell'applicazione del vincolo di accantonamento, che permetta ai soggetti in questione di rientrare dalla passività riscontrata ovvero all'ente socio di prevedere una razionalizzare gli stessi, senza vincoli finanziari imposti. Nel caso in cui i soggetti in questione non rispettino le previsioni del piano di razionalizzazione ovvero di rientro, allora vige l'applicazione delle norme in questione, a salvaguardia del processo.



Art. 4


(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

“Al comma 565, al primo periodo le parole “nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti”, sono soppresse.””

MOTIVAZIONE

Rispetto alle procedure di mobilità del personale delle società partecipate, di cui ai commi da 563 a 568 della legge 147/2013, si ravvisa la necessità di rendere coerente la norma con le deroghe previste al comma 557 della medesima legge.



Assunzioni di personale nelle società partecipate

Art. 4

(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

All'art. 4 aggiungere il seguente comma¹³ :

“Il comma 557 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente: “All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “c. 2 bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'Ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a proprio carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1 gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”. “

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene proposto in quanto le norme che impongono anche all'universo delle società partecipate, delle Aziende speciali, Istituzioni, ecc. il rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, spese di personale e riduzione degli oneri contrattuali, consulenze ed indennità sono poco chiare e di difficile interpretazione, sia relativamente all'ambito di applicazione che alla portata dei citati vincoli.

Inoltre, con la legge di stabilità 2014 sono stati estesi i vincoli assunzionali anche alle Aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, finora opportunamente escluse dagli stessi, proprio perché trattasi di servizi ed attività ad alto impiego di capitale umano. Nello specifico, la deroga contenuta nella legge di stabilità, che consente ai Comuni di escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono tali servizi, appare del tutto insufficiente, in quanto la norma pone comunque l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale; in evidente antitesi con la finalità stessa della deroga.

Fermo restando, pertanto, la necessità e l'opportunità di estendere anche ai soggetti controllati dagli enti locali specifici limiti in materia di spese di personale, si rende indispensabile una rivisitazione della normativa, al fine di fare chiarezza e definire un assetto di regole che sia effettivamente applicabile anche a tali soggetti.



Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori
e prezzi di riferimento)

Al comma 1, dopo le parole : “ fanno parte Consip spa” eliminare la congiunzione "e" e sostituirla con una virgola.

Dopo le parole “una centrale di committenza per ciascuna regione” è aggiunto il seguente periodo: “ e una centrale di committenza per ciascuna provincia”

MOTIVAZIONE

Non risulta né realistica, né efficiente, né costituzionalmente sostenibile una riduzione così rilevante di centri di acquisto come quella prospettata al comma 1. Infatti una serie di affidamenti ed appalti di minore entità, riguardanti i comuni non capoluogo, ove fosse concentrata in un unico soggetto regionale, determinerebbe un rallentamento se non una vera e propria paralisi delle attività. Di converso la dimensione provinciale consente un'aggregazione della domanda rispettosa dei principi di sussidiarietà e tale da poter garantire momenti di programmazione negli appalti e negli acquisti in una logica di efficacia ed economicità. Si noti che la legislazione vigente ha già in atto una significativa centralizzazione degli acquisti e degli affidamenti di servizi tramite l'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip e del MEPA. Pertanto appalti che sono attualmente interessati dalla normativa in questione attengono all'affidamento di lavori pubblici, lavori di manutenzione, servizi non previsti dalle Convenzioni perché non standardizzabili (servizi sociali, culturali, educativi, assicurativi, finanziari, legali...).

Per tali appalti occorre metter in campo procedure comunque concertate con gli enti utilizzatori (proprio perché appalti non standardizzabili); ne consegue che l'individuazione di un livello regionale appare del tutto insoddisfacente, mentre il livello provinciale può contribuire a rideterminare una funzione provinciale in linea con le recentissime riforme in materia di ruolo dell'amministrazione provinciale.



Art. 9
**(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori
e prezzi di riferimento)**

Al comma 2, secondo capoverso le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle parole: "Conferenza Unificata"

MOTIVAZIONE

Si ritiene importante inserire la Conferenza Unificata come luogo deputato per l'intesa volta a definire i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori. In caso contrario i Comuni sono esclusi da tale intesa.



Art. 9
**(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori
e prezzi di riferimento)**

Al comma 2, terzo capoverso, le parole: “Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” sono sostituite dalle parole: “ Conferenza Unificata”

MOTIVAZIONE

Come per il capoverso precedente si ritiene importante inserire la Conferenza Unificata come luogo deputato per istituire il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori. In caso contrario i Comuni non sono coinvolti da tale istituzione.



Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Al comma 4 dopo le parole: “ 3-bis” è inserita la seguente frase: “A decorrere dal 01.01.2015”

Al comma 4, alla fine, dopo le parole: “ soggetto aggregatore di riferimento” è aggiunta la seguente frase: “i lavori oggetto del disposto del presente comma sono quelli di importo pari o superiore a quarantamila euro. Fermi restando gli obblighi di acquisto tramite CONSIP, MEPA e centrali di acquisto regionali le forniture e i servizi oggetto del disposto del presente comma sono quelli di importo pari o superiore a quarantamila euro. Sono fatte salve le modalità di acquisto mediante fondi economici per acquisti di piccola entità e comunque non superiori a mille euro.”

MOTIVAZIONE

La presente norma comporta un nuovo assetto organizzativo senza il quale risulta inapplicabile. Infatti non sussistendo un *dies a quo* i comuni non capoluogo sono tenuti immediatamente a ricorrere ad uno dei soggetti individuati nel comma e comunque alle province che, in carenza di tutti gli altri soggetti, sussistono indefettibilmente ma non hanno né possono avere la struttura organizzativa per rispondere a tutte le richieste di affidamento dei comuni. Si rende necessaria una pur breve fase transitoria che consenta di approntare un assetto organizzativo idoneo.

Si propone che per i lavori in economia di cui all'art. 125 comma 11, ultima parte, nonché per forniture e servizi ove non sussiste la possibilità e l'obbligo di avvalersi della Consip o delle Centrali di acquisto regionali, non sussista l'obbligo di utilizzo di soggetti aggregatori e ciò per evitare che innumerevoli piccoli e piccolissimi affidamenti congestionino la loro attività generando ritardi ed inefficienze. Senza apporre un limite minimo, anche pronti interventi o interventi in via d'urgenza o affidamenti comunque minuti dovrebbero sottostare a procedure inevitabilmente più complesse, derivanti dagli affidamenti a carico dei soggetti aggregatori. Analogamente per gli acquisti economici (cosa diversa dagli acquisti in economia) che rispondono ad esigenze di celerità e semplicità e non sono gestibili in modo efficiente tramite soluzioni centralizzate nemmeno provinciali (ed in modo assolutamente inefficiente a livelli più alti come supposto dalla norma senza l'accoglimento dei presenti emendamenti). Questi limiti sono inoltre conformi alla più recente giurisprudenza della Corte dei Conti.

Appare dunque evidente che la mancata indicazione di un *dies a quo* e la mancata individuazione di un limite minimo determinano un *vulnus* ai principi costituzionali di sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione .




Art. 9
**(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori
e prezzi di riferimento)**

Al comma 7 dopo la frase : “ I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli” aggiungere:

“salvo il caso in cui l’Amministrazione dimostri di non aver potuto aggiudicare al prezzo massimo di riferimento pubblicato dall’Autorità”

MOTIVAZIONE

Vi può essere il caso in cui un piccolo o piccolissimo comune, ubicato in un contesto territoriale non agevole, si trovi nella condizione di gare andate deserte. In tal caso è evidente che l’Amministrazione sarà costretta ad aggiudicare anche ad un prezzo più alto rispetto a quello indicato dall’Autorità, pena il mancato approvvigionamento di servizi e forniture di cui necessita.



Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori
e prezzi di riferimento)

Al comma 10 è inserito un nuovo comma 11:

11. Il presente articolo non si applica ai contratti di partenariato di cui all'art 3, comma 15 ter, del Dlgs. N.163/2006. Le centrali di committenza ed i soggetti aggregatori forniscono il supporto specialistico per la programmazione, la gestione e lo svolgimento di procedure di affidamento mediante partenariato pubblico privato dei territori di riferimento.

MOTIVAZIONE

Risulta evidente che i contratti di partenariato risultano completamente asimmetrici rispetto alle modalità di affidamento standardizzate e centralizzate. In questo caso il supporto delle centrali di committenza, pure indispensabile, deve consistere in attività di supporto da costruire di volta in volta attraverso una norma flessibile come quella che si propone.



Disposizioni in materia di consulenze e collaborazioni

Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

All'art. 14, aggiungere il seguente comma 5: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Comuni che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno."

oppure in subordine .

All'art. 14 aggiungere il seguente comma 5: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non si computano le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quelle per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, che siano finanziate con fondi regionali, statali o dell'Unione europea ."

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha il fine di delimitare l'ambito di applicazione della norma, o in subordine chiarirne la portata applicativa, in particolare con riferimento a spese non finanziate direttamente con risorse proprie, al fine di non penalizzare le amministrazioni virtuose e capaci di gestire attività progettuali finanziate con contributi erogati da enti pubblici ed Unione Europea.



Art. 24

(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

Aggiungere il seguente punto 6):

6. All'articolo 56 bis del D.L. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:*
2bis. "I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 novembre."
- 2) *Al primo periodo del comma 7, dopo le parole "sono ridotte" e prima delle parole "in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole "per tutta la vigenza dei relativi contratti,"*
- 3) *Alla fine del primo periodo del comma 7, dopo le parole "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole "al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno".*
- 4) *Al comma 11 dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da "è altresì" sino alla fine del comma sono sostituite da "il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente. "*
- 5) *Alla fine dell'articolo, è inserito il seguente comma "Il precedente comma 7 non si applica ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. "*

MOTIVAZIONE


Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di chiarire alcuni dubbi interpretativi e di dare concreta attuazione al federalismo demaniale.

In particolare con:

- *la proposta d'integrazione del comma 2 tramite l'introduzione del comma 2 bis mira a rendere ciclica la possibilità per gli enti territoriali di richiedere i beni ai sensi dell'art. 56bis anche oltre il termine ivi attualmente previsto. In assenza di tale previsione la portata dell'art. 56bis e, soprattutto l'attuazione del federalismo demaniale, risulta gravemente ridotto. (punto 1)*
- *Le modifiche al comma 7, perseguono l'obiettivo di colmare il vuoto normativo legato all'indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l'attuazione del federalismo demaniale implicando l'assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti né preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della*



- misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente. (punti 2 e 3)*
- *Con la modifica del comma 11 si intende chiarire l'obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Il comma 443 della legge 228 del 2013 precisa che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di investimento e per la riduzione del debito, in quest'ultimo caso solo in assenza di spese di investimento o per l'eventuale parte eccedente. Successivamente, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, il decreto legge n. 69 del 2013, all'articolo 56-bis comma 11, ha stabilito che è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Con il presente emendamento si chiede che la riserva del 10% stabilita dal decreto legge n. 69 del 2013 sia destinata alla riduzione del debito dell'ente. Si ritiene infatti che la logica dell'abbattimento del debito sia perseguita anche attraverso la riduzione del debito dell'ente che lo ha contratto in quanto appartenente alla PA.(punto 4)*
 - *E' inoltre proposto un ulteriore comma per disciplinare i casi di trasferimento a seguito degli accordi di valorizzazione ex art. 5 comma 5 dello stesso decreto legislativo n. 85. Questa integrazione è opportuna e necessaria, a seguito dell'emanazione di una nota, del 12 novembre 2012, del Ragioniere generale dello Stato. In questa nota il Ragioniere sostiene che anche per i trasferimenti dei beni appartenenti al ramo storico-artistico-archeologico si applica quel meccanismo compensativo per cui devono essere ridotte le risorse spettanti agli enti territoriali. Il meccanismo della riduzione nel decreto n. 85 non era previsto per questa particolare tipologia di beni. La nota ha generato incertezze che si sono tradotte nella scelta di non procedere al perfezionamento degli accordi di valorizzazione a favore dei Comuni nonostante che questi ultimi avevano, attraverso fondazioni o altri soggetti, recuperato a propria cura e spese immobili fatiscenti o comunque non gestiti dallo Stato. Se l'interpretazione del ragioniere dello Stato non viene sconfessata, i Comuni dovrebbero subire decrementi dei trasferimenti se ne acquisiscono la titolarità.(punto 5)*



Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 7-bis, al comma 2, dopo le parole: "le pubbliche amministrazioni comunicano" inserire le seguenti: "una volta rese disponibili le funzionalità per il trasferimento massivo dei dati, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, ".

MOTIVAZIONE

Nelle more dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica, la comunicazione e lo scambio di dati tra la piattaforma elettronica ed i sistemi contabili delle amministrazioni è necessario che avvenga in modo automatico attraverso una funzionalità che operi il trasferimento massivo dei dati da individuare con apposito decreto.



Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 7-bis, all'inizio del comma 2, sostituire le parole: "Utilizzando la medesima piattaforma elettronica" con le seguenti: "Attraverso l'integrazione all'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture" .

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta a rendere l'utilizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche della piattaforma elettronica per comunicare informazioni inerenti alla rilevazione delle fatture contemporanea all'avvio del registro elettronico delle fatture. L'integrazione all'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture faciliterebbe molto anche i successivi adempimenti previsti dalla norma.



Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 7-bis, al comma 4 le parole: “,mediante la medesima piattaforma elettronica,” sono sostituite dalle seguenti: “,in modalità automatica e massiva attraverso l'integrazione all'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture,”

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni rendendo contemporanei gli adempimenti previsti dal articolo in oggetto sia con le norme in materia di registro delle fatture sia con la predisposizione di funzionalità che operino il trasferimento massivo dei dati dai sistemi contabili interni delle amministrazioni alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. La disomogeneità dei tempi di decorrenza delle norme in materia crea ai danni dalle amministrazioni una fase transitoria poco chiara e difficile da gestire.

Il problema sorge in particolare per gli adempimenti previsti dai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 7-bis del decreto legge n.35 introdotti dal decreto legge n. 66 del 2014.

Le amministrazioni sono obbligate a tenere il registro unico delle fatture dal **1 luglio 2014**, ma le stesse devono comunicare tramite piattaforma elettronica le informazioni inerenti alla ricezione e rilevazione delle fatture emesse già a partire dal **1 gennaio 2014** ed in relazione a queste devono comunicare entro il 15 di ogni mese i debiti non estinti (comma 4) e ed i dati relativi alle ordinazioni di pagamento (comma 5)




Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 7-bis, al comma 4 le parole: “,entro il 15 di ciascun mese ,” sono sostituite dalle seguenti: “,ogni sei mesi,”

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata ad indicare una cadenza temporale adeguata ai fini dello svolgimento dell'adempimento richiesto, in quanto risulta essere piuttosto problematico per le amministrazioni garantire entro il 15 di ogni mese la comunicazione in piattaforma dei dati dei debiti non estinti certi liquidi ed esigibili per i quali nel mese precedente si sia superato il termine di decorrenza degli interessi moratori sia a causa della possibile incongruenza del margine temporale previsto dalla norma con i tempi di scadenza delle fatture sia a causa della problematicità dell'operazione di reperimento e conoscenza di tutte le scadenze di pagamento relative ad obbligazioni in essere.



Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 7-bis, all'inizio del comma 5 aggiungere le seguenti parole: "Contestualmente all'avvio delle disposizioni relative all'obbligo di tenuta del registro delle fatture di cui all'articolo 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,".

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta a rendere contemporanei gli adempimenti previsti dal articolo in oggetto sia con le norme in materia di registro delle fatture sia con la predisposizione di funzionalità che operino il trasferimento massivo dei dati dai sistemi contabili interni delle amministrazioni alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. La disomogeneità dei tempi di decorrenza delle norme in materia crea ai danni dalle amministrazioni una fase transitoria poco chiara e difficile da gestire.

Il problema sorge in particolare per gli adempimenti previsti dai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 7-bis del decreto legge n.35 introdotti dal decreto legge n. 66 del 2014.

Le amministrazioni sono obbligate a tenere il registro unico delle fatture dal **1 luglio 2014**, ma le stesse devono comunicare tramite piattaforma elettronica le informazioni inerenti alla ricezione e rilevazione delle fatture emesse già a partire dal **1 gennaio 2014** ed in relazione a queste devono comunicare entro il 15 di ogni mese i debiti non estinti (comma 4) e ed i dati relativi alle ordinazioni di pagamento (comma 5).

L'operazione proposta risulterebbe più agevole se eseguita a partire dall'attivazione dell'obbligo di tenuta del registro unico delle fatture di cui all'articolo 42 del medesimo decreto.



Pagamento debiti

Art. 32

(Incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

All' articolo 32 aggiungere il seguente comma 6:

“6. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194 comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. “

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di agevolare il pagamento alle imprese e a tutti i creditori dei debiti fuori bilancio che l'ente non è in grado di coprire integralmente nei termini previsti dal TUEL. Con il meccanismo introdotto dall'emendamento l'Ente eroga nel primo anno tutta la liquidità al creditore, riconoscendo in un periodo di 10 anni il debito all'interno del proprio bilancio.



Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

Articolo 32 bis

(Risorse per i Comuni derivanti dalle nuove gare d'ambito per l'affidamento della concessione della distribuzione del gas naturale)

1. *All'articolo 4 del dl 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, sono apportate le seguenti modifiche:*
 - *il comma 2 è abrogato;*
 - *il comma 5 è abrogato.*
2. *Al fine di consentire alle Stazioni Appaltanti l'indizione delle nuove gare d'Ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, garantendo l'avvenuta definizione del quadro regolatorio e degli elementi tecnici e normativi utili in tal senso, il Ministro dello Sviluppo Economico accerta con apposito decreto l'avvenuto completamento dei succitati adempimenti normativi e regolatori del settore. Le scadenze indicate nell'Allegato 1 del Regolamento di cui al dm 226/2011 decorrono con riferimento alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.*
3. *Le somme di cui all'articolo 8 comma 4 e conseguentemente all'articolo 13 comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10%."*
4. *Alle somme di cui all'articolo 8 comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l'Autorità riconosce ai fini tariffari.*
5. *A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 all'articolo 46 bis del decreto - legge 159/2007 convertito con modificazioni dalla legge non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione della concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui allo articolo 46-bis, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. Tale Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti, dei soggetti gestori, difformi alle presenti disposizioni."*



MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto permette di risolvere l'annosa questione relativa all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, che al momento - nonostante la perentorietà dei termini, comunque prorogati e le sanzioni per le amministrazioni inadempienti - non possono essere effettuata a causa dell'incertezza del quadro normativo che resta ancora da completare (mancano le linee guida ministeriali per il VIR, la declinazione a fini tariffari della differenza Vir-Rab ed altri elementi regolatori). Alla luce di ciò è necessario eliminare la perentorietà dei termini oggi previsti e rimandare ad un decreto del MISE l'identificazione del momento in cui l'assetto regolatorio è completo e pertanto possono scattare le relative tempistiche, di cui al dm 226/2011 per la scansione temporale delle gare, che diventano perentorie, a decorrere appunto dall'entrata in vigore del decreto sopra indicato.

Allo stesso tempo la proposta garantisce alle amministrazioni, nella fase di transizione che si sta dilatando, risorse economiche altrimenti non conseguibili a causa dell'impossibilità di indire gare singole e spuntare condizioni migliorative a quelle in essere.

In merito a ciò va quindi modificato all'articolo 46 bis del dl 159/2007 smi era previsto per consentire un ristoro alle amministrazioni comunali interessate dalle nuove gare d'ambito, riconosciuto però in tariffa da parte da parte dell'AEEG a seguito di una specifica delibera del 2007.

E' infatti evidente che a due anni dal nuovo assetto regolatorio, mancano ancora gli elementi per poter procedere con le gare d'ambito quindi i gestori continuano a godere delle proroghe, di fatto, delle concessioni esistenti, a volte non riconoscendo alcun canone alle amministrazioni. Comuni poi per non gravare sugli utenti avevano deciso di rinunciare a tale importante introito, a beneficio unicamente del gestore. Al fine quindi di riequilibrare tale situazione ed assicurare un riconoscimento alla amministrazioni comunali, a fronte del perdurare delle concessioni in essere - nell'impossibilità di bandire le gare - è assolutamente necessario prevedere che tale canone concessorio transitorio sia dovuto alle amministrazioni, secondo le specifiche condizioni previste dalla norma, restando a carico dei gestori uscenti (quindi eliminando un costo per l'utenza). Ciò fino all'aggiudicazione delle gare d'ambito, in coerenza con il mantenimento, de facto ed in esclusiva, della concessione in essere da parte del distributore. La sostenibilità per i gestori è comunque garantita in quanto la misura è di molto inferiore al limite di VRD - vecchia regolazione - che la stessa Autorità, in sede giurisprudenziale, indicava potersi richiedere ai concessionari in sede di offerta delle precedenti gare (pertanto non scaricabile in tariffa), certificandone così la sostenibilità per gli stessi. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Infine rispetto alle somme spettanti ai Comuni a seguito della gara unica per ATEM, previste nel dm 226/2011, è assolutamente necessario che agli enti proprietari delle reti di distribuzione del gas, il gestore riconosca non solo la remunerazione del relativo capitale investito netto ma anche la relativa quota di ammortamento annuale, che l'Autorità riconosce ai fini tariffari. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.



Art. 42

(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

All'articolo 42, al comma 1, eliminare le parole: "entro 10 giorni". Aggiungere prima dei punti elenco e dopo le parole: "Nel registro delle fatture e degli altri documenti equivalenti è annotato" le seguenti: "entro 10 giorni le informazioni richieste dalla lettera a) alla lettera h) ed entro 20 giorni le informazioni richieste dalla lettera i) alla lettera o)".

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta ad agevolare le amministrazioni nell'inserimento delle informazioni nel registro, prevedendo una differenziazione della scadenza entro la quale effettuare tale adempimento.



Art. 42

(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

All'articolo 42, al comma 1, aggiungere:

i-bis) liquidabilità della fattura

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad introdurre un ulteriore campo all'interno del registro unico delle fatture che permetta all'amministrazione di annotare una informazione in più relativa alla liquidabilità della fattura. L'indicazione di tale dato tutela l'amministrazione nei casi in cui siano presenti problematiche legate alla liquidazione del documento contabile (legittimità dell'obbligazione, procedure pendenti ecc.) senza che lo stesso, trascorsi i tempi di legge, si trasformi in debito.



Art. 47

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

Malus e bonus spending review comuni

All'articolo 47, comma 9 lettera a) le parole da “. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi” sino a “si applica l'incremento del 10 per cento” sono soppresse.

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di non applicare il sistema di incremento e riduzione della decurtazione di risorse dei Comuni disposta dall'articolo 47, sulla base dei due indicatori riferiti al tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente e alla percentuale di acquisto di beni e servizi attraverso Consip e centrali di committenza regionale.


In particolare la norma dispone che:

- per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a novanta giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione disposta dall'articolo 47 è incrementata del 5 per cento. Per i restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al suddetto incremento;
- per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento in misura inferiore al valore mediano, la riduzione è incrementata del 5 per cento. Per i restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al suddetto incremento.

Per quanto attiene al punto relativo ai tempi medi di pagamento, si evidenzia come i bilanci degli Enti locali nel 2013, anno di riferimento per le decurtazioni 2014, siano stati caratterizzati da profonda incertezza nella determinazione delle risorse, con la definizione del Fondo di Solidarietà Comunale che è avvenuta nel mese di ottobre nella parte finale dell'anno. In una tale situazione di incertezza è evidente che molte amministrazioni si sono trovate nell'impossibilità di rispettare i tempi previsti dalla normativa per il pagamento dei debiti commerciali per ragioni sicuramente non imputabili alla propria inefficienza.

Inoltre il 2013 è stato anche l'anno in cui sono stati sbloccati per la prima volta i debiti delle pubbliche amministrazioni attraverso la concessione di una anticipazione di liquidità di Cassa depositi e prestiti, che ha consentito a molti Enti di liquidare partite debitorie antecedenti al 31/12/2012. La suddetta operazione non può essere considerata come base di riferimento per il calcolo dei tempi medi di pagamento che risultano influenzati negativamente da questa operazione straordinaria.

Anche il parametro relativo alla percentuale di acquisto di beni e servizi attraverso Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionale non sembra idoneo per l'individuazione di misure premiali o sanzionatorie poiché non viene considerata l'eventualità che l'acquisto attraverso strumenti differenti le possa essersi rivelato più conveniente per alcuni Enti che si troverebbero ingiustamente sanzionati.



Art. 47
(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

Malus e bonus spending review province e città metropolitane

All'articolo 47, comma 2 lettera a) le parole da "Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi" sino a "si applica l'incremento del 10 per cento." sono soppresse.

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di non applicare il sistema di incremento e riduzione della decurtazione di risorse delle province e delle città metropolitane disposta dall'articolo 47, sulla base dei due indicatori riferiti al tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente e alla percentuale di acquisto di beni e servizi attraverso Consip e centrali di committenza regionale.

In particolare la norma dispone che:

- per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a novanta giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione disposta dall'articolo 47 è incrementata del 5 per cento. Per i restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al suddetto incremento;
- per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento in misura inferiore al valore mediano, la riduzione è incrementata del 5 per cento. Per i restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al suddetto incremento.

Per quanto attiene al punto relativo ai tempi medi di pagamento, si evidenzia come i bilanci degli Enti locali nel 2013, anno di riferimento per le decurtazioni 2014, siano stati caratterizzati da profonda incertezza nella determinazione delle risorse, con la definizione del Fondo di Solidarietà Comunale che è avvenuta nel mese di ottobre nella parte finale dell'anno. In una tale situazione di incertezza è evidente che molte amministrazioni si sono trovate nell'impossibilità di rispettare i tempi previsti dalla normativa per il pagamento dei debiti commerciali per ragioni sicuramente non imputabili alla propria inefficienza.

Inoltre il 2013 è stato anche l'anno in cui sono stati sbloccati per la prima volta i debiti delle pubbliche amministrazioni attraverso la concessione di una anticipazione di liquidità di Cassa depositi e prestiti, che ha consentito a molti Enti di liquidare partite debitorie antecedenti al 31/12/2012. La suddetta operazione non può essere considerata come base di riferimento per il calcolo dei tempi medi di pagamento che risultano influenzati negativamente da questa operazione straordinaria.

Anche il parametro relativo alla percentuale di acquisto di beni e servizi attraverso Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionale non sembra idoneo per l'individuazione di misure premiali o sanzionatorie poiché non viene considerata l'eventualità che l'acquisto attraverso strumenti differenti le possa essersi rivelato più conveniente per alcuni Enti che si troverebbero ingiustamente sanzionati.



Art. 47
(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni
alla riduzione della spesa pubblica)

Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni

All'articolo 47, il comma 12 è sostituito dal seguente

“12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente o adottare altre misure, al fine di compensare le riduzioni di cui al comma 8.”

MOTIVAZIONE

Il comma 8 dell'articolo 47 del presente decreto dispone che i Comuni contribuiscano al risanamento della finanza pubblica per un importo pari a 375,6 milioni per l'anno 2014 e a 563,4 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2017. Tale concorso avviene attraverso una riduzione del fondo di solidarietà comunale (art 1 comma 380-ter L. 228/2012).

Il successivo comma 9 individua l'entità del taglio per ciascun comune, attraverso il livello di spesa per consumi intermedi nel triennio 2011-2013, la spesa per autovetture e la spesa per consulenze. Il successivo comma 12 dispone che i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli definiti dal comma 9.

Con l'emendamento si chiede che i Comuni possano concorrere agli obiettivi di finanza pubblica indicati dall'articolo 47 comma 8 attraverso ulteriori misure, aggiuntive rispetto a quelle indicate dall'attuale comma 12, in modo di consentire a ciascun ente di conseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto della propria autonomia.

Inoltre, individuare delle specifiche misure di risparmio in corso d'anno, quando il bilancio può essere già stato approvato o predisposto, rischia di recare notevoli disagi agli Enti.



Art. 47
**(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni
alla riduzione della spesa pubblica)**

Obbligo di inserimento data nella certificazione del credito

All'articolo 27, comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento, fatta eccezione per i debiti di parte capitale. Le certificazioni già rilasciate senza data, fatta eccezione per i debiti di parte capitale, devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento."

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di escludere dall'obbligo di apposizione della data prevista di pagamento, le certificazioni dei debiti di parte capitale.

Il D.M. 25 giugno 2012, relativo alle modalità di certificazione del credito da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, disponeva infatti che *"ai fini del rispetto del patto di stabilità interno il certificato può essere emesso senza data"*.

Tale disposizione consentiva agli enti territoriali di effettuare i pagamenti in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica.

Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, con riferimento alle spese degli enti locali, si considerano per la parte corrente gli impegni e per la parte capitale i pagamenti.

La certificazione del credito presuppone che il credito venga pagato entro 12 mesi dall'atto della certificazione ed i limiti imposti dal Patto di stabilità non sempre consentono all'Ente di procedere al pagamento entro 12 mesi.

L'obbligo di apposizione della data anche per la certificazione dei debiti di parte capitale, senza un contestuale allentamento del Patto di Stabilità, comporterebbe il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per un numero considerevole di Enti con effetti anche sulla tenuta dei conti pubblici.

Per avere un'idea dell'impatto si può considerare che con il DL 35/2013 per il pagamento dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012, fattispecie analoga a quella considerata per le certificazioni di cui al presente decreto, i Comuni hanno chiesto spazi finanziari per 5 miliardi di euro. Senza la previsione di un allentamento del Patto di Stabilità il rispetto dello stesso da parte degli Enti locali non appare possibile, poiché al comparto comunale viene già chiesta una manovra in termini di avanzo di bilancio pari a 4,5 miliardi di euro.



Art. 48
(Edilizia scolastica)

Trasmissione in ritardo della certificazione del Patto di Stabilità Interno

All'articolo 48 aggiungere il seguente comma 3:

“3. All'articolo 31 comma 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attestati il rispetto del patto di stabilità interno,” sono aggiunte le seguenti parole “sino alla data di trasmissione”.”

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento si chiede di modificare il sistema sanzionatorio che si attiva in caso di trasmissione della certificazione del rispetto del Patto di Stabilità Interno da parte degli Enti locali oltre i termini fissati dalla legge.

Attualmente, in caso di trasmissione della certificazione del rispetto del Patto di Stabilità oltre il 31 marzo, l'Ente locale è considerato inadempiente e viene irrogata la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Con l'emendamento si chiede di mantenere tale sanzione ma di limitarla al lasso temporale nel quale l'Ente locale non ha ancora trasmesso la certificazione.

Inoltre alcuni Enti nel 2014, a causa dell'introduzione della firma digitale per la certificazione del Patto, non hanno correttamente assolto l'adempimento entro i termini previsti dalla legge per mero errore materiale, sanando tale situazione nei giorni immediatamente successivi alla scadenza.

L'impossibilità di assumere personale per tutto l'anno finanziario, una volta assolto l'adempimento della certificazione, si configura come sanzione non commisurata all'entità della violazione e si ritiene pertanto di dover modificare tale disposizione.



Art. 48
(Edilizia scolastica)

Violazione del Patto di Stabilità 2013 a causa dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012

All'articolo 48 aggiungere il seguente comma 3:

“3. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2014, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.”

MOTIVAZIONE

Il dl 35/2013 all'articolo 1 ha disposto l'esclusione dal Patto di Stabilità Interno, per complessivi 5 miliardi di euro, dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 da parte degli enti locali sulla base delle richieste presentate da questi ultimi.

Come noto le suddette richieste sono state soddisfatte solo parzialmente, quindi alcuni enti hanno dovuto trovare margini nei propri bilanci per realizzare i pagamenti.

È presente inoltre un gruppo di Enti che non ha ottenuto spazi finanziari, poiché ha compilato erroneamente il modello di richiesta degli stessi, e che nel contempo ha ottenuto liquidità dalla Cassa Depositi e prestiti, sempre in forza del dl 35/2013, per pagare i suddetti debiti con vincolo di pagamento entro 30 giorni.

Con il presente emendamento si chiede di applicare la sanzione del Patto di Stabilità 2013 relativa alla riduzione del fondo di solidarietà comunale, limitatamente agli importi non imputabili ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 per i quali non siano stati richiesti o ottenuti spazi finanziari, in modo da non penalizzare gli enti che hanno deciso di pagare tutti i creditori al 31/12/2012 e anche per quegli enti che avendo ottenuto la liquidità da Cassa depositi e prestiti sono stati costretti a pagare tali somme entro 30 giorni violando il patto.




Art. 48
(Edilizia Scolastica)

Al comma 1, al terzo periodo dopo le parole:

“I comuni beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati,”
aggiungere le seguenti parole: “sentita l’ANCI”

MOTIVAZIONE

Trattandosi di interventi di edilizia scolastica su edifici di proprietà dei Comuni, l’ANCI ritiene opportuno condividere i beneficiari individuati nonché gli importi per i quali sarà prevista l’esclusione dal vincolo del patto di stabilità.



Proposta di intervento normativo in merito all'utilizzo delle anticipazioni ex dl 147 ed ex dl 35

Aggiungere il seguente articolo

1. Il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali istituito all'articolo 243-ter della Legge n. 267/2000 è da interpretarsi, alla luce del Comma 5 dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica Italiana, nei termini di una delle risorse aggiuntive destinabili dallo Stato agli enti locali e territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

2. Il Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili istituito al comma 10 dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 35/2013 è da interpretarsi, alla luce del Comma 5 dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica Italiana, nei termini di una delle risorse aggiuntive destinabili dallo Stato agli enti locali e territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

3. All'articolo 243-ter della Legge n. 267/2000 è aggiunto il seguente punto 4:

“4. Le risorse ottenute dagli enti locali tramite l'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria sono immediatamente spendibili per saldare i debiti censiti nel piano pluriennale di riequilibrio. Gli enti locali che abbiano avuto accesso al Fondo di rotazione restituiscono allo Stato le risorse ricevute tramite le economie realizzate nel piano pluriennale di riequilibrio.”.

4. Nel Decreto Legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, al comma 15 dell'articolo 1 sono aggiunte le seguenti parole: “Le risorse ottenute tramite il fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili istituito al comma 10 del presente articolo 1, da restituirsi alla Cassa Depositi e Prestiti secondo le modalità indicate al comma 13 del presente articolo 1, sono immediatamente spendibili per saldare i debiti censiti nel sopradetto piano pluriennale. Al fondo possono ricorrere anche gli enti che avessero fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243-bis della Legge n. 267/2000 o che avessero avviato l'iter relativo a tale procedura”.



MOTIVAZIONE

Al fine di garantire l'immediata spendibilità delle risorse ottenute dagli Enti Locali tramite l'accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 243-ter del TUEL) ed al "Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (comma 10, art. 1, DL n. 35/2013) senza incorrere in violazione del comma 6 dell'articolo 119 della Costituzione (vincolo all'indebitamento degli enti locali ai soli fini di investimento), è necessario un intervento normativo di interpretazione autentica dell'art. 243 della L. 267/2000 e del c. 10, art. 1, del DL 35/2013 che riconduca i fondi sopra detti nella figura prevista dal comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione che prevede il conferimento di "risorse aggiuntive" da parte dello Stato agli Enti Territoriali, e che recita: "Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni."

A questo fine si propongono due articoli di interpretazione autentica (i punti n. 1 e 2 della presente proposta) e due articoli che chiariscano l'immediata spendibilità delle risorse ottenute dagli enti locali, indicando nel piano di riequilibrio e nel piano di ammortamento i criteri di restituzione delle risorse stesse, rispettivamente, allo Stato ed alla Cassa Depositi e Prestiti (punti n. 3 e 4 della proposta).



Scadenze pagamento TARI

Aggiungere il seguente articolo


Per l'anno 2014, nelle more della regolamentazione della Tari o della determinazione delle relative tariffe, il Comune può richiedere il pagamento fino ad un massimo di due rate del tributo, sulla base di una deliberazione della Giunta comunale da pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente. A tal fine i comuni inviano ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati secondo le misure tariffarie già in vigore nel 2013 in materia di prelievo fiscale o tariffario sul servizio rifiuti, ovvero indicano le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Il termine per l'adempimento di cui al periodo precedente non deve essere anteriore a trenta giorni successivi all'invio dei modelli. Nel caso in cui il Comune adotti modalità di pagamento diverse dall'invio di modelli precompilati, la delibera che indica la data dei pagamenti richiesti, deve essere pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente almeno trenta giorni prima del termine di pagamento della prima rata.

MOTIVAZIONE

Il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014, come da articolo 2 -bis introdotto durante l'iter in Commissione comporta lo slittamento dei termini per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe delle entrate tributarie, TARI compresa.

È necessario, per evitare crisi di liquidità e ritardi nei pagamenti che i Comuni, parimenti all'anno 2013 possano acquisire le rate TARI nelle more della regolamentazione. Le rate sono al massimo due, come già stabilito dalla legge per il 2013 (dl n. 35/2013, art. 10, co 2, lett. b) e la decisione viene demandata ad una delibera della Giunta comunale.

La prassi in uso presso la quasi totalità dei Comuni è la liquidazione degli importi dovuti attraverso invio di modelli precompilati, che permettono l'ordinato svolgimento della riscossione e la più ampia informazione dei contribuenti. La proposta assicura inoltre congrui termini per la comunicazione delle scadenze di rateizzazione (trenta giorni dall'invio di modelli personalizzati o dalla pubblicazione della delibera), e prevede la pubblicazione delle decisioni sui siti web istituzionali dei Comuni.



Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014

Dopo l'art. 22 inserire il seguente articolo:

“22-bis. Entro il 16 giugno 2014, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di secondo anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 10 per cento delle risorse standard di riferimento per l'anno 2014, se disponibili entro il 31 maggio 2014 in attuazione del comma 380-ter, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In caso di indisponibilità dei dati di cui al periodo precedente, la base per il calcolo dell'acconto è costituita dalle risorse di riferimento per il 2013, ai cui fini si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013”

MOTIVAZIONE

Si rende necessaria l'erogazione di un secondo acconto entro il 16 giugno poiché i Comuni si trovano in evidente carenza di liquidità, per effetto della posposizione di fatto delle prime rate di pagamento del servizio rifiuti (la Tari deve essere regolamentata entro il nuovo termine del bilancio fissato al 31 luglio p.v.) e della diversa articolazione delle scadenze di pagamento Tasi recato dal dl 16 che accorpa al momento del saldo (16 dicembre) la gran parte dei pagamenti relativi all'abitazione principale.

La quantificazione dell'acconto, pari per ciascun Comune al 10 per cento delle risorse standard di riferimento 2013 o 2014 (e quindi a circa 1,7 mld. di €), permette di erogare importi correttamente commisurati all'insieme delle risorse standard e non al solo fondo di solidarietà comunale le cui assegnazioni sono scarse o nulle per i Comuni con basi fiscali più elevate.



TASI-TARI Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli precompilati

Articolo...

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il comma 689 è sostituito dal seguente:

“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI.”

MOTIVAZIONE

In materia di pagamenti ed invio di modelli ai contribuenti è necessario adattare l'attuale disciplina IUC all'effettivo contesto gestionale delle due componenti Tari e Tasi. La modifica proposta è volta ad evitare il rischio che la previsione di ulteriore regolazione ministeriale dei pagamenti, si traduca nell'obbligo di invio di modelli precompilati anche per la Tasi, eventualità inapplicabile sotto il profilo operativo per il disallineamento delle basi dati comunali e catastali e suscettibile di creare ulteriore confusione applicativa anziché gli effetti di semplificazione degli adempimenti forse intravisti dal Legislatore.

La precompilazione dei modelli di pagamento, peraltro, è già costantemente praticata dalla quasi totalità dei Comuni con riferimento alla componente rifiuti (TARI);

Viene pertanto resa facoltativa e correlata ad un accordo con i Comuni presso la Conferenza Stato-Città l'ipotesi di ulteriore regolamentazione dei pagamenti, che dovrebbe limitarsi a facilitare la precompilazione dei modelli con particolare riferimento alla TARI.



Dichiarazione IUC

Articolo ...

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il primo periodo del comma 684 è così sostituito:

“I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.”

b) Il comma 685 è così sostituito:

“685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687.”

MOTIVAZIONE

Nel disegno della nuova IUC, il ddl Stabilità 2014 separa in modo molto netto la disciplina delle due componenti TARI (commi da 641 a 668) e TASI (commi da 669 a 681), ma mantiene sostanzialmente unitarie le forme di gestione, regolate dai commi da 682 a 704.

Questa formale unitarietà si scontra con le differenze nelle basi imponibili e nelle modalità di calcolo degli importi dovuti, oltre che con l'aspirazione di molti dei soggetti coinvolti (parte dei Comuni, aziende di gestione dei rifiuti, Min. Ambiente, ecc.) a mantenere ben separati gli oneri da prelievo sui rifiuti rispetto a quelli da prelievo sui servizi indivisibili.

La modifica proposta in materia di dichiarazione riguarda l'assicurazione di una maggiore flessibilità ed autonomia del Comune, anche attraverso la facoltà di adozione di modalità differenziate tra le due componenti, esigenza che permane anche dopo la correzione solo parziale intervenuta nel comma 688 in sede di esame parlamentare in materia di scadenze di pagamento.



Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti:

“L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.”

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è volta a semplificare gli adempimenti e a limitare la platea di soggetti materialmente tenuti al pagamento della TASI, evitando la proliferazione di versamenti di entità minima, che costituirebbero una fonte di erosione del gettito e di aggravamento delle attività di controllo.



Funzionario responsabile IMU - armonizzazione con previsione IUC

All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge n. 147 del 2013".

MOTIVAZIONE

La proposta mira ad uniformare con la necessaria chiarezza i poteri del funzionario responsabile e le procedure sanzionatorie relative ai tre tributi di cui si compone la IUC, risolvendo, in particolare, i dubbi interpretativi relativi al funzionario responsabile IMU, che nella disciplina Ici, applicabile anche all'Imu in forza del rinvio contenuto nell'articolo 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è privo della rappresentanza in giudizio dell'ente, prevista, invece, espressamente nella disciplina IUC dal comma 692.

Il dubbio interpretativo deriva dalla sequenza delle norme sotto riportate.

L'articolo 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 istituisce la IUC che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

I commi da 692 a 701 della legge n. 147 del 2013 recano la disciplina comune alla IUC, precisando che alla nuova imposta si applicano anche le disposizioni comuni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 703 precisa tuttavia che l'istituzione della IUC "lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU" e quindi rimane il dubbio se in forza di tale prescrizione le disposizioni recate dai commi 692-701 non siano applicabili alla disciplina Imu.

Il dubbio appare rilevante, perché se si ritiene che la rappresentanza in giudizio dell'ente spetti al funzionario responsabile eventuali deleghe conferite dal Sindaco sarebbero sanzionate con l'inammissibilità degli atti processuali presentati dal Comune, e viceversa, se si ritiene che il funzionario IMU non sia legittimato, eventuale deleghe conferite da tale soggetto, porterebbe alla stessa sanzione dell'inammissibilità.

Al fine di evitare un contenzioso denso di rischi e stante la delicatezza del problema, è quindi necessario risolvere fin da subito il dubbio interpretativo.



Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell'andamento flussi fabbricati D

All'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al comma 380-ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso.

In alternativa:

Al quarto periodo del comma 380-ter, introdotto dal comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono aggiunte le seguenti parole: “ , sulla base di una metodologia concordata con ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi”.

MOTIVAZIONE

Con il quarto periodo del comma 380-ter, lettera a) della legge n. 228 del 2012, introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, il Governo è autorizzato a modificare le risorse assegnate ai Comuni in modo unilaterale e senza alcuna preventiva concertazione, in ragione dei risultati effettivi del gettito incassato dallo Stato (IMU da fabbricati D).

In alternativa all'abolizione della previsione, si propone di attivare il riassetto delle risorse comunali sulla base di una metodologia concordata.



Imposta di registro

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 1, lettera a), dell'art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il n. 1 è inserito il seguente n. 1-bis :

«1-bis Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.» »

MOTIVAZIONE

Per effetto dell'entrata in vigore del comma 1 dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 23/2011, l'imposta di registro degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, compresi i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ha subito modifiche che determinano ricadute gravissime per le già esangui finanze dei Comuni.

L'articolo 10 stabilisce che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi sia corrisposta un'imposta pari al 9%, e che, in ogni caso, l'imposta non possa essere inferiore ai 1000 euro.

In altre parole, il regime dell'imposta in misura fissa (pari ad € 168,00 fino al 31/12/2013 ed ora di € 200,00 dal 01/01/2014) è stato sostituito con la previsione di un'imposta con un'aliquota del 9% ed in ogni caso non inferiore a 1.000 euro.

Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni e degli enti territoriali, tanto più che l'onerosità si applica anche ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. Con le attuali condizioni finanziarie dei Comuni e degli enti territoriali l'applicazione di tale norma comporterà una decisa contrazione della capacità di tali enti di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico.

L'emendamento proposto si prefigge, pertanto, di escludere l'applicazione della norma per gli atti di cui al comma 1, lett. a) a favore degli enti territoriali e dello Stato. Si ritiene che tale modifica non abbia conseguenze sui saldi di bilancio in quanto l'esclusione dell'onerosità è limitata nel perimetro dei soggetti pubblici.



Verifica gettito IMU anno 2013

All'articolo 7, comma 1, al testo del comma 729-quater della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "per i soli comuni interessati," sono abolite;
- b) al secondo periodo, dopo le parole "apposito impegno di spesa" aggiungere le seguenti: " , non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183,";
- c) infine è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, hanno già deliberato il rendiconto di gestione per l'anno 2013, operano le conseguenti rettifiche in conto residui entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

MOTIVAZIONE

L'articolo 7 del dl 16/2014 ha introdotto in legge la previsione della revisione del gettito dell'IMU 2013 già concordata con l'accordo relativo alla ripartizione dell'FSC 2013 del 25 settembre 2013. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione dell'FSC, determinata ex ante sulla base delle stime del gettito del gettito acquisito allo Stato per i fabbricati D, sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).

Le modifiche proposte al comma 729-quater riguardano tre aspetti:

- *in primo luogo viene abolito il riferimento ai "comuni interessati" dalla revisione ai fini della posposizione del termine ordinario di deliberazione del rendiconto; in linea di principio, infatti, nessun Comune è escluso dagli effetti della revisione del gettito (come peraltro confermato dalla metodologia di revisione approvata presso la Conferenza Stato-Città del 30 aprile u.s.), che viene effettuata in costanza delle risorse disponibili per l'FSC 2013 (comma 729-bis) e pertanto rende necessario il riassetto dell'intero riparto del fondo in presenza di qualsiasi variazione;*
- *in secondo luogo, (lett.b) la modifica proposta rende neutrale la revisione del gettito IMU 2013 ai fini del patto di stabilità interno,*
- *infine (lett. c), nel caso di già avvenuta deliberazione del rendiconto, si dispone la regolazione dell'eventuale differenza nelle assegnazioni statali in conto residui, ed entro il 30 settembre 2014, termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.*



IMPOSTA DI SOGGIORNO

Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:

a) al comma 1,

i) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii) dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";


b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.



MOTIVAZIONE

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:


-viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;

-vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);

-viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opera a decorrere dal 2014, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata fin dal febbraio 2012.



Armonizzazione bilanci: fondo per il passaggio alla nuova contabilità – Ipotesi A

Aggiungere il seguente articolo:

1. Per gli enti locali in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e a decorrere dal 2015 per tutti gli enti locali che adottano il nuovo sistema contabile, l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.
2. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile", con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2014 e di 1.500 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.
3. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 aprile per ognuno degli anni dal 2014 al 2024 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
4. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 3, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2014 e 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è



concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 3 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 1. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

5. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 4 possono utilizzare tale somma per radiare residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. Conseguentemente l'Ente si impegna ad iscriverne nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione .

MOTIVAZIONE

Il passaggio al nuovo sistema contabile, sia per gli enti già in sperimentazione, sia, soprattutto, per l'avvio a regime della nuova disciplina, crea criticità per gli enti che si trovano contestualmente in disavanzo, dovuto ad una diversa e più stringente modalità di registrazione delle entrate e delle spese, e in anticipazione di cassa. L'emendamento consente un graduale passaggio a più rigorose modalità di contabilizzazione in un lasso di tempo accettabile, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, sia relativamente alla gestione di cassa. Nella fase di passaggio è, infatti, inverosimile prevedere contestualmente l'applicazione del nuovo sistema contabile e lo smaltimento della gestione pregressa.



Assunzioni di dirigenti a tempo determinato

Aggiungere articolo ...
(Dirigenti a tempo determinato negli Enti Locali)

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali."

2. Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio."

3. L'articolo 19, comma 6 quater, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

4. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009."

MOTIVAZIONE

L'intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012 (introduzione del comma 6-quater all'art. 19 del D.Lgs. 165/2001), non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed



autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

La modifica proposta all'ultimo comma è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva.



Disposizioni in materia di assunzioni e spese di personale

Aggiungere articolo ...

(Misure di razionalizzazione della spesa)

1. Dopo il comma 557 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente: "557 quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile."
2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";
3. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
 - dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti".
4. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".

MOTIVAZIONE


La modifica proposta al comma 1 è necessaria al fine di chiarire in via definitiva la portata applicativa del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), anche a seguito delle recenti pronunce della Corte dei Conti che hanno fornito una lettura del dettato normativo molto restrittiva; l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale e di contenimento delle assunzioni già definiti dalla legge.

La modifica proposta al comma 2 è necessaria poiché appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell'erogazione di servizi alla comunità. L'emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.



La modifica proposta al comma 3 è necessaria per evitare che i comuni di minori dimensioni demografiche, assoggettati al patto di stabilità a decorrere dal 2013, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turnover e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

La modifica proposta al comma 4 mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.



Piani di ristrutturazione

Aggiungere articolo...

(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali)

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il quadriennio 2014/2017, il personale in servizio a tempo indeterminato, su richiesta non revocabile del medesimo, può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva - pensione anticipata-. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.
2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.
4. L'applicazione delle presenti disposizioni deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e non può, in ogni caso, comportare incremento di spesa per il personale.

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene proposto per consentire anche alle amministrazioni locali di attuare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale, piani di ristrutturazione e riorganizzazione del patrimonio professionale e di risorse umane di cui dispongono, al fine di rinnovare i propri organici.

Nei comuni i blocchi delle assunzioni e la conseguente difficoltà di immettere risorse umane giovani e di elevata professionalità hanno determinato un innalzamento dell'età media del personale dipendente; contestualmente, i vincoli normativi legati alla realizzazione di processi di riqualificazione interna hanno prodotto, in alcune realtà più che in altre, un irrigidimento degli organici nelle categorie di basso livello professionale.

Si rende necessario, dunque, consentire anche alle amministrazioni locali l'utilizzo di strumenti flessibili di ristrutturazione degli organici, in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale.



Disposizioni in materia di contrattazione decentrata


Aggiungere articolo...
(Vincoli alla contrattazione integrativa)

1. All'art. 4, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge n. 68 del 2 maggio 2014 pubblicata in G.U. n. 102 del 5 maggio 2014:

- sostituire le parole "commi 1, 2bis, 21 e 28" con le seguenti: "commi 1, 2bis e 21";
- dopo il primo periodo aggiungere infine il seguente "Gli atti e gli accordi di cui al primo periodo, già applicati o in applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano validi ed efficaci".

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha il fine di chiarire la portata applicativa della norma. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto le disposizioni continuano a trovare applicazione solo per gli Enti in linea con il rispetto del patto di stabilità interno e con le disposizioni sul contenimento del costo di personale.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 29/05/2014



Unione Province d'Italia



UPI

DOCUMENTO E EMENDAMENTI

AS 1465 di conversione del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66

Recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

Roma, 12 maggio 2014

PREMESSA: LE PROVINCE NELLA FASE DI TRANSIZIONE

Come è noto le Province dal 2011 ad oggi sono state interessate da numerosi interventi di carattere istituzionale che hanno inciso in maniera profonda sulla loro capacità di rappresentanza dei territori e sulla loro capacità di far fronte alle esigenze che tali territori, e le loro collettività, esprimono.

In tal senso, bloccati i rinnovi elettorali dal 2012, caduti nel vuoto i tentativi di accorpamento delle province, si è giunti all'approvazione della legge n. 56/2014 che prevede la trasformazione di 10 province in città metropolitane, e la trasformazione delle restanti in enti di secondo grado, non direttamente elettive, e con un numero di funzioni fondamentali assai ridotto rispetto all'assetto attuale.

In questo quadro istituzionale si sono inseriti numerosi interventi di natura finanziaria che hanno inciso, anche questi, in maniera fortemente negativa, sulla capacità di esercitare le funzioni provinciali -proprie ma anche delegate e trasferite dalle Regioni -, e di garantire i medesimi livelli di servizio, atteso che ancora oggi, e fino alla emanazione dei Dpcm di trasferimento di cui al comma 91 della legge n. 56/14, nulla è cambiato rispetto agli obblighi di corrispondere agli adempimenti delle leggi nazionali e regionali che assegnano puntuali compiti con conseguenti oneri a carico delle Province.

E' evidente che tali riduzioni di risorse finanziarie non potranno che incidere negativamente sull'esercizio delle funzioni fondamentali proprie delle Province, come nuovamente declinate dalla legge Delrio, ma anche su quelle esercitate per conto delle Regioni, che progressivamente hanno ridotto le risorse ad esse destinate: dal 2010 al 2013 le Regioni hanno ridotto del 16% le risorse complessivamente trasferite alle province, senza ridurre le competenze, per complessivi 600 milioni.

La situazione appare dunque critica già all'avvio del riordino delle funzioni amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali.

LE MANOVRE FINANZIARIE DEGLI ULTIMI ANNI E IL CONTRIBUTO PREVISTO DAL DECRETO 66/14

Prima di entrare nel merito del decreto legge oggetto di esame, occorre necessariamente ricordare gli approfondimenti condotti dalla Conferenza Permanente per il coordinamento della finanza pubblica (tra i cui compiti - è bene rammentarlo - c'è quello di concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e indebitamento, nonché la verifica della congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali), rispetto ai quali è stato attestato che per le Province, dal 2009 al 2013 le disposizioni legislative di carattere finanziario hanno ridotto di 2,8 miliardi di euro le risorse disponibili nel comparto, su un montante di spesa primaria che si è ridotto del 27,8% sul complessivo, pur rappresentando solo l'1,4% della



composizione della intera spesa della PA. Una sproporzione non eguagliata, neanche per approssimazione, da nessun altro livello di governo centrale o locale.

Ma evidentemente il criterio della “non proporzionalità” e sostenibilità è quello ritenuto preferibile dal legislatore nell’assegnare l’onere delle manovre finanziarie degli ultimi anni nei confronti del livello di governo provinciale, e non da meno tale tendenza si evidenzia nel presente decreto.

Le coperture del provvedimento, pari a circa 7,6 miliardi per il 2014, vengono reperite attraverso minori spese per circa 3 miliardi e maggiori entrate per 4,5 miliardi; il “cuore” della manovra viene individuato nell’art. 8, nel quale vengono esplicitate le riduzioni di spesa assegnate rispettivamente a Regioni, Enti locali e Stato, rinviando ad altri articoli del decreto per le modalità attuative.

2,1 miliardi di euro sono l’onere posto a carico della intera PA, suddiviso in 700 milioni per ciascun comparto: 700 milioni per le amministrazioni dello Stato, 700 milioni per Regioni e Province autonome, 700 milioni per gli enti locali.

I tagli a carico delle Province per l’anno 2014, assommano ora a 1.644 milioni.

L’iniquità della ripartizione è evidente se si confronta la spesa primaria delle amministrazioni centrali (esclusa previdenza) pari a 172 miliardi (anno 2012) e quella delle autonomie territoriali e locali (esclusa sanità) pari a 101 miliardi. Solo adottando questo criterio una manovra equa avrebbe dovuto gravare sullo Stato per il 63% (pari a 1,3 miliardi) e altri 800 milioni per regioni ed enti locali.

Oppure, anche solo volendo analizzare l’onere di 700 milioni di euro a carico dei soli enti locali, e si rapporta tale onere alla rispettiva spesa primaria (province 10 miliardi, comuni 58 miliardi) una ripartizione equa avrebbe dovuto essere 102 milioni per le province e 597 milioni per i comuni.


Ripartire una riduzione di spesa di 2,1 miliardi in parti uguali tra Stato, Regioni ed enti locali significa non volere tener conto del più elementare criterio proporzionale.

Se tale analisi non bastasse, basta verificare l’ancor più evidente sperequazione che emerge dalle spese per acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizio: per le province nel 2013 sono state pari a 3,3 miliardi, per i comuni 28,4 miliardi.

Come si può giustificare una contrazione di risorse di pari importo su un montante di riferimento così differenziato e diverso in valore assoluto?

Non si tratta più di riduzione dei trasferimenti erariali alle Province (poiché già da due anni lo Stato non contribuisce in alcun modo alla finanza provinciale), ma di concorso alla finanza pubblica statale attraverso il versamento all’erario di tributi propri provinciali: il bilancio complessivo tra Province e Ministero dell’Economia, vede già a favore di quest’ultimo un incasso di tributi propri provinciali pari a 274 milioni, che con questa ultima manovra diventeranno 634 milioni.

Ultimo, ma non meno importante, sarà quanto meno necessario provvedere ad una specifica deroga normativa la fine di non contemplare tali pagamenti allo Stato all’interno



delle voci da computare ai fini del patto, altrimenti lo sfioramento dell'intero comparto per l'anno 2014 diventa automatico.

LE FUNZIONI FONDAMENTALI E LE ALTRE FUNZIONI NELLA FASE TRANSITORIA E IN PROSPETTIVA E A REGIME: L'IMPATTO NEGATIVO DELLA MANOVRA FINANZIARIA

Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono state trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, art. 1, legge n. 56/14 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95, per le funzioni di competenza regionale.

Si tratta di un processo graduale che ha inizio dall'entrata in vigore della legge n. 56/14 – 8 aprile 2014 – per condurre alla realizzazione di un nuovo “ente di area vasta” con proprie specificità e finalità. Tale processo deve necessariamente iniziare dalla programmazione di bilancio 2014 anche nella visione pluriennale e ciò per le seguenti principali ragioni:

- o occorre definire il perimetro finanziario ed organizzativo dotato delle relative risorse, entro il quale esercitare le funzioni fondamentali attribuite dalla legge;
- o occorre, nel contempo delimitare le funzioni che non dovranno essere più esercitate e correlare alle medesime le relative risorse finanziarie e diverse ad oggi allocate sulle stesse funzioni.

Si tratta in termini sostanziali e non formali di predisporre un bilancio 2014 e pluriennale a “due facce”:

- Quella delle funzioni fondamentali che dovranno caratterizzare il nuovo ente con le relative risorse dedicate, sia specifiche, sia generali e di supporto. Ciò significa anche determinare i ‘fabbisogni’ riferibili alle nuove funzioni nell’ottica della migliore allocazione delle risorse disponibili. E’ evidente il collegamento che dovrà essere stabilito tra tali fabbisogni e quelli ‘standard’ derivanti dall’applicazione delle metodologie e delle tecniche già utilizzate ai sensi di legge.
- Quella delle funzioni che si esauriscono per la provincia perché trasferite ad altri enti e attribuite ad altri soggetti individuati dalla legge e relativamente alle quali si pone la questione della determinazione delle risorse da liberare.
- La definizione della prima “visione riferita al nuovo ente” comporta necessariamente anche una prospettiva di relazioni con la Regione e con i Comuni di cui la programmazione di bilancio deve diventare elemento di proposta e di definizione dell’esercizio di funzioni che possono trovare la migliore allocazione, in termini di efficacia ed efficienza, a livello del nuovo ente di area vasta. Tale prospettiva deve riferirsi anche a tutti gli enti ed organismi ai quali sono attribuite competenze in materia di funzione di area vasta e che possono entrare nel processo di riordino voluto dalla legge.

Questo processo, fondamentale in un’ottica istituzionale più ampia di quella riferibile alle sole Province, è condizionato fortemente in senso negativo dalla manovra finanziaria di cui al Dl 66/14, perché il ridimensionamento delle risorse finanziarie che subiscono le province ha un impatto rilevante sugli equilibri finanziari del bilancio 2014 determinando la formazione di disavanzi di esercizio che si ripercuotono sia sulla gestione delle risorse dedicate all’esercizio delle funzioni



fondamentali di cui alla legge n.56/14, sia sulle risorse che dovrebbero accompagnare i fabbisogni legati alle funzioni da trasferire che tendenzialmente, essendo i bilanci in disavanzo per effetto dei tagli, tendono ad azzerarsi ponendo un problema di rilevante criticità nel processo di trasferimento delle funzioni e di riordino istituzionale.

La tenuta dei bilanci delle province in questo particolare momento di transizione è cioè fondamentale per la riuscita del processo di trasferimento e riordino voluto dalla legge 56/14: mettere a rischio, come di fatto avviene con l'applicazione dei tagli del decreto oggetto di esame, gli equilibri del bilancio provinciali, mette a rischio la riuscita del processo di trasformazione dell'ente e di trasferimento delle funzioni non fondamentali per lo stesso, a regime.

Il deterioramento progressivo delle condizioni finanziarie delle province, causato dai tagli iniqui e non compatibili con i livelli di servizi e l'esercizio delle funzioni proprie e delegate delle province (il cui quadro attuale, è bene ricordarlo, non è ancora stato toccato da alcun intervento effettivo di riordino) rappresenta il punto di partenza per il riordino delle funzioni da operarsi ai sensi della legge n. 56/14: appare doveroso rappresentare che la nascita delle città metropolitane, a far data dal 1° gennaio 2015, come pure dei nuovi enti intermedi a rappresentanza indiretta, così come costruiti dalla legge Delrio, rischiano di essere processi minati alla base dalla insufficienza di risorse.

EFFETTI DEL DECRETO 66/14 SUI BILANCI PROVINCIALI

Nel 2013 due Province hanno dichiarato il dissesto, e cinque Province hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario come previsti dal TUEL, otto invece non hanno conseguito gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno; una situazione oggettivamente allarmante, che sottolinea come sia stato rapido il deterioramento della finanza provinciale nel suo complesso.

Ciò anche in relazione alle modalità con cui il legislatore ha individuato l'ammontare dei tagli negli anni precedenti (come però anche nel decreto legge in esame) e cioè i consumi intermedi: sono state colpite con più durezza le Province che hanno maggiori e importanti funzioni delegate dalla Regione (come ad esempio la formazione professionale ed il trasporto pubblico locale) e che dunque avevano nella loro spesa per consumi intermedi voci di spesa non comprimibili e a destinazione vincolata: l'assurdità delle voci comprese nei codici Siope presi a riferimento per operare i tagli lineari è evidente e sottolineata dalle Province ormai da anni. Non a caso la maggior parte delle Province che hanno dovuto ricorrere alle procedure di pre-dissesto sono province con importanti funzioni delegate dalla regione, ed il cui bilancio è costituito per quasi metà da risorse regionali, e dunque hanno sofferto con maggiore evidenza i tagli costruiti sui consumi intermedi generalizzati.

Proprio su queste province, già in piano di riequilibrio, i tagli del decreto legge 66/14 avranno un effetto ancor più dirompente, poiché probabilmente non riusciranno in alcun modo ad assorbirne l'impatto.

Il contributo alla manovra statale, a carico delle Province, attraverso il versamento di un importo ancora da definire, da effettuarsi in misura assai ingente ed in corso d'anno (con impegni già assunti) non potrà non riverberarsi sulla capacità di erogare, in alcuni casi, anche i servizi minimi, rispetto a funzioni fondamentali proprie, come ad esempio la gestione delle scuole (riscaldamento



ed utenze) e della rete viaria (manutenzione ordinaria, sicurezza circolazione, piani neve), solo per citare i principali.

Atteso che fino all'entrata in vigore dei dPCM di trasferimento di personale, beni e risorse strumentali e finanziarie relative alle funzioni da assegnare ad altri livelli di governo, le Province sono obbligate a garantire l'esercizio di tali funzioni, impone dei tagli in corso d'anno (mediamente del 10% delle spese correnti riferite ai codici Siope della tabella A allegata al decreto) significa portare gli enti a non poter garantire, in molti casi, anche il pagamento delle spese obbligatorie, anche perché la possibilità prevista dal legislatore di ridurre unilateralmente del 5% i contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, non solo non è sufficiente a coprire l'ammontare richiesto, ma è anche non applicabile su determinate tipologie di spese (basti pensare ai contratti di servizio relativi al tpl o rifiuti, oppure alle risorse correlate a finanziamenti con vincolo di destinazione, trasferimenti regionali per funzioni conferite alle province, ecc). Né appare chiaro come si possano ricontrattare tutti quegli acquisti effettuati attraverso le convenzioni quadro Consip, rispetto ai quali solo Consip dispone del necessario potere negoziale, poiché l'ente vi ha semplicemente aderito.

Peraltro, nel merito occorre sottolineare che molto spesso gli enti locali individuano forniture di beni e servizi al di fuori delle centrali di committenza, operando un forte risparmio rispetto ai prezzi di riferimento Consip; per cui appare quanto meno inverosimile che si aggravino del 5% i tagli ai singoli enti, a seguito di comportamento virtuoso.

CONCLUSIONI

Da una prima valutazione operata su un campione di Province si è potuto verificare la non sostenibilità della diminuzione di risorse in termini di equilibri finanziari di bilancio con formazione di un disavanzo di gestione atteso per il 2014 che si ripercuote anche sul raggiungimento dell'obiettivo programmatico relativo al patto di stabilità interno che, in senso ancora più esteso sulle province, non è raggiunto per il 2014.

E' necessario dunque valutare, sotto una luce diversa e di prospettiva complessiva, la portata e gli effetti dei tagli imposti alle Province finalizzati alla copertura del provvedimento dl 66/14; una prospettive di più ampio respiro temporale, che prende avvio proprio con la legge di riordino appena approvata, e che necessita di risorse certe per le funzioni assegnate, sia che queste vengano trasferite allo Stato e alle Regioni o ai comuni, sia che restino in capo alle Province.

Senza questa prospettiva più ampia, il sacrificio economico posto in capo alle Province avrà inevitabilmente effetti negativi anche sugli altri enti coinvolti nel processo della legge Delrio. Ecco perché occorre, prima di tutto, riconsiderare l'obbligo di versamento all'erario da parte delle Province dell'importo di cui all'art. 47.

ALTRE QUESTIONI PUNTUALI CONTENUTE NEL DEL 66/14

Si ritiene utile, infine, sottolineare alcuni aspetti contenuti in altre norme puntuali del decreto.



- **Articolo 9: Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento**

L'articolo pone le basi per l'Elenco dei soggetti aggregatori (centrali di committenza regionali e consip in primis) che il legislatore individua, come numero massimo nazionale, in 35 soggetti; questo numero sembrerebbe di fatto corrispondere ad una centrale di committenza per regione e una per città metropolitana, poiché viene prescritto, in capo ai comuni, il ricorso all'acquisto di beni e servizi tramite le unioni o tramite accordi consortili tra i soli comuni.

Ciò lascia evidentemente emergere una chiara incongruenza con il nuovo ruolo assegnato alle province quali possibili stazioni appaltanti (cfr. art.1 comma 88, legge n. 56/14), trascurando la situazione attuale sul territorio, che vede le Province esercitare proprio il ruolo di stazione appaltante per conto dei comuni. La norma dell'articolo 9 rischia di bloccare una situazione di aggregazione già esistente e funzionante, per avviare una ripartenza da zero, ponendo in capo ai comuni tale incombenza.

- **Articolo 15: Spesa per autovetture**

L'articolo 15 pone una ulteriore stretta alle spese inerenti le autovetture, prevedendo deroghe espresse solo per i vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché dell'Anas. Si ricorda nel merito che anche le Province hanno esigenze di controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di controlli sulla propria rete viaria pari a 130 mila km di strade.

- **Articolo 19: riduzione dei costi della politica nelle province e città metropolitane.**

Il decreto pone in carico alle Province un ulteriore onere di 100 milioni correlato ai costi della politica, nell'ottica del riordino da operarsi ai sensi della legge n. 56/14; la relazione tecnica non consente di comprendere su quali enti dovrà effettuarsi il riparto del taglio, atteso che circa 16 province andranno a scadenza nel 2015 e 2016, né quale sia il riferimento da considerare, se il costo delle elezioni provinciali non effettuate oppure la gratuità degli organi alla scadenza degli stessi nel giugno 2014. Però, se si considerano i dati Siope 2013, i costi delle indennità organi e rimborsi spese assommano a 76 milioni, mentre i costi relativi alla tornata elettorale di riferimento (2009) sono pari a 2,9 milioni di euro.

- **Articolo 27 : monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni**

L'articolo 27 interviene a modificare il decreto legge n. 35/13 in materia di pagamenti dei debiti della PA, ed in particolare avvia un monitoraggio delle fatture a far data dal 1° gennaio 2014, un monitoraggio che comporta un aggravamento assai pesante degli oneri amministrativi degli enti, atteso l'aggiornamento continuo rispetto alla progressiva estinzione dei debiti inseriti nella piattaforma.

- **Articolo 48 – Edilizia scolastica**



L'articolo 48 prevede, per i soli comuni, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese destinate ad interventi di edilizia scolastica per 122 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mentre nulla viene detto rispetto alle province e alla edilizia scolastica di loro pertinenza e cioè oltre 5000 edifici scolastici, cui fanno riferimento 2,5 milioni di studenti.

L'esclusione di tali spese, per i soli comuni, non solo non è comprensibile da un punto di vista istituzionale, ma è assai più deprecabile nel momento in cui si opera una priorità – rispetto alla sicurezza delle scuole – tra classi di studenti.



Unione Province d'Italia



UPI

EMENDAMENTI PRINCIPALI

AS 1465

Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale



Articolo 8

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per i beni e servizi)

Al comma 4 lettera b) sostituire la parola “700” con la parola “420”, sostituire la parola “340” con la parola “80”,

Al comma 4 lettera c) sostituire la parola “700” con la parola “960”

Conseguentemente modificare l'art. 50

MOTIVAZIONI

I tagli a carico delle Province per l'anno 2014, ammontano ora a 1.644 milioni.

Si tratta di un carico spropositato e insostenibile per le Province. Secondo i dati della Conferenza Permanente per il Coordinamento della Finanza pubblica, dal 2009 al 2013 le manovre finanziarie hanno inciso sulla spesa primaria delle province per il 27%, pur essendo le Province solo l'1,4% della spesa pubblica complessiva.

Il decreto legge n. 66/14 prevede una manovra complessiva di 2,1 miliardi di cui 700 milioni a carico delle amministrazioni centrali, e 1,4 miliardi a carico del comparto regioni ed enti locali. L'iniquità della ripartizione è evidente se si confronta la spesa primaria delle amministrazioni centrali (esclusa previdenza) pari a 172 miliardi (anno 2012) e quella delle autonomie territoriali e locali (esclusa sanità) pari a 101 miliardi. Solo adottando questo criterio una manovra equa avrebbe dovuto gravare sullo Stato per il 63% (pari a 1,3 miliardi) e altri 800 milioni per regioni ed enti locali.

Allo stesso tempo, anche solo volendo analizzare l'onere di 700 milioni di euro per gli enti locali, e si rapporta tale onere alla rispettiva spesa primaria (province 10 miliardi, comuni 58 miliardi) una ripartizione equa avrebbe dovuto essere 143 per le province e 557 per i comuni.

Ripartire una riduzione di spesa di 2,1 miliardi in parti uguali tra Stato, Regioni ed enti locali significa non volere tener conto del più elementare criterio proporzionale.

Ma ancora più evidente la sperequazione emerge dalle spese per acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizio: per le province nel 2013 sono state pari a 3,3 miliardi, per i comuni 28,4 miliardi. Come si può ritenere equa e sostenibile una contrazione di risorse di pari importo su un montante di riferimento così sperequato?

L'emendamento, non reca oneri aggiuntivi poiché si limita a riportare a condizioni di equità e proporzionalità l'onere della copertura del decreto, riportando la riduzione delle Province in capo alle Amministrazioni centrali dello Stato e quindi necessita solo di modificare in maniera conseguente l'articolo 50.



Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Articolo 19 bis

(disciplina transitoria per le Province)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche:


- a) al comma 14 eliminare le parole da “,comunque” alle parole “testo unico”.**
- b) al comma 14 dopo le parole “a titolo gratuito” inserire le parole “,fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL”.**
- c) al comma 82 eliminare le parole da “,comunque” alle parole “testo unico”.**
- d) al comma 82 dopo le parole “a titolo gratuito” inserire le parole “,fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL”.**

MOTIVAZIONE

La riscrittura dei commi 14 e 82 dell'articolo 1 della legge Delrio n. 56/14 si rende necessaria per ovviare alla possibilità che si risolva in un danno per la collettività la gestione ordinaria ovvero quella riferita all'articolo 163, comma 2 del TUEL. Con tale tipologia di gestione, prevista dal TUEL solo nei casi in cui non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e che è pertanto sanzionatoria, è consentita solo una gestione provvisoria che fa riferimento ad obbligazioni già assunte o obblighi di pagamento regolati dalla legge (pagamento spese di personale, rate di mutuo, imposte e tasse) e solo per le operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali “certi e gravi all'ente”.

Se dovesse permanere l'originaria formulazione del comma 14 e del comma 82, verrebbe di fatto impedito all'ente (commissariato e non) l'esercizio delle funzioni assegnate all'ente – quali ad esempio la viabilità sulla rete stradale (manutenzione straordinaria in caso di eventi calamitosi che diversamente obbligherebbe alla chiusura della strada), gli interventi per l'edilizia scolastica, gli interventi manutentivi in caso di dissesto idrogeologico – danneggiando la collettività amministrata che sino al 31 dicembre 2014 ricade nella sfera di azione della provincia.

Verrebbe meno – solo per fare qualche esempio - la possibilità di attuare il piano delle alienazioni, spesso necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno, come pure la possibilità di dismettere le società sempre ai medesimi fini; senza contare la possibilità di accedere a finanziamenti destinati alla messa in sicurezza del patrimonio scolastico, ovvero al pagamento delle imprese tramite la Cassa Depositi e Prestiti.



La gratuità della carica di presidente di provincia o assessore, in caso di permanenza oltre la scadenza del mandato, non deve compromettere il regolare versamento da parte dell'ente locale dei contributi previdenziali e dei rimborsi spese come disciplinati dal Testo Unico.

Ciò in ossequio all'art. 77 del Testo Unico degli enti locali dlgs 267/2000 che sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge; nonché all'art. 84 del medesimo TUEL che sancisce il diritto degli amministratori locali ad avere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente; peraltro la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese trova copertura costituzionale negli articoli 3, comma.2 e articolo. 51.



Articolo 47

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

Al comma 1 sostituire le parole “444,5 milioni di euro per l’anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l’ano 2015 e 585 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017” con le parole “184,5 milioni di euro per l’anno 2014 e 86,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016”

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2bis. I versamenti di cui al comma 2 ovvero i recuperi a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni di cui all’articolo 60 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevano ai fini del calcolo degli obiettivi di patto di stabilità interno.


MOTIVAZIONI

L’emendamento di cui al comma 1 mira a rendere equo e sostenibile il taglio a carico delle Province, tenendo anche conto del riordino istituzionale che sarà operato nel corso dell’anno 2014 ai sensi della legge n. 56/14.

Come attualmente formulato l’onere ai sensi dell’articolo 8, è un carico spropositato e insostenibile per le Province. Secondo i dati della Conferenza Permanente per il Coordinamento della Finanza pubblica, dal 2009 al 2013 le manovre finanziarie hanno inciso sulla spesa primaria delle province per il 27%, pur essendo le Province solo l’1,4% della spesa pubblica complessiva.

Il decreto legge n. 66/14 prevede una manovra complessiva di 2,1 miliardi di cui 700 milioni a carico delle amministrazioni centrali, e 1,4 miliardi a carico del comparto regioni ed enti locali. L’iniquità della ripartizione è evidente se si confronta la spesa primaria delle amministrazioni centrali (esclusa previdenza) pari a 172 miliardi (anno 2012) e quella delle autonomie territoriali e locali (esclusa sanità) pari a 101 miliardi. Solo adottando questo criterio una manovra equa avrebbe dovuto gravare sullo Stato per il 63% (pari a 1,3 miliardi) e altri 800 milioni per regioni ed enti locali.

Allo stesso tempo, anche solo volendo analizzare l’onere di 700 milioni di euro per gli enti locali, e si rapporta tale onere alla rispettiva spesa primaria (province 10 miliardi, comuni 58 miliardi) una ripartizione equa avrebbe dovuto essere 143 per le province e 557 per i comuni.



Dunque una ripartizione corretta dei 2,1 miliardi di euro in maniera proporzionale alla spesa primaria sarebbe: 1323 milioni per le amministrazioni centrali, 80 per le province, 451 per i comuni, e 246 per le regioni. Per il solo anno 2014 agli 80 milioni delle Province sono sommati i 100 milioni di costi della politica conseguibili ai sensi della legge 56/14 e non più presenti in bilancio negli anni successivi e dunque non più riversabili nelle casse dello Stato.

Per gli anni successivi, ritenendo 80 milioni l'importo proporzionalmente corretto e sostenibile a carico del comparto, cui si aggiungono le riduzioni per auto e incarichi, la riduzione assomma a 86.7 milioni.

Ripartire una riduzione di spesa di 2,1 miliardi in parti uguali tra Stato, Regioni ed enti locali significa non volere tener conto del più elementare criterio proporzionale.

Ma ancora più evidente la sperequazione emerge dalle spese per acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizio: per le province nel 2013 sono state pari a 3,3 miliardi, per i comuni 28,4 miliardi. Come si può ritenere equa e sostenibile una contrazione di risorse di pari importo su un montante di riferimento così sperequato?

L'emendamento relativo alla esclusione di tali versamenti all'Erario – o dei corrispondenti recuperi a valere sulla Rcauto - dal computo utile ai fini del patto si rende necessario per evitare uno sfioramento generalizzato del comparto delle Province dagli obiettivi 2014.



Articolo 48
(edilizia scolastica)

Al comma 1 sostituire la parola “comuni” con le parole “comuni e province”

MOTIVAZIONI

L'emendamento mira ad inserire nelle esclusioni dalle spese rilevanti ai fini del patto anche quelle sostenute dalle Province per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di competenza provinciale





ALTRI EMENDAMENTI

AS 1465

Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale



Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Articolo 5 bis

(Modifiche al decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 come convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)

All'articolo 1, comma 4 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 come convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sostituire le parole "tutti i tributi locali" con le parole "tutti i tributi comunali"

MOTIVAZIONI

Il comma 4 definisce le procedure di riscossione, che dai commi 722 a 727 dell'art. 1 della l.n. 147/13 sono relativi alla sola imposta municipale, e ne allarga l'ambito a tutti i tributi locali. Ciò è un gravissimo errore poiché sono procedure che nulla hanno a che vedere, né possono essere applicate anche ai tributi provinciali, che sono riscossi attraverso altre modalità, non compatibili con la disciplina dell'IMU o di altri tributi comunali.

Occorre correggere la dizione da "tributi locali" a "tributi comunali", al fine di evitare inutili e dispendiosi aggravii procedurali e di contenzioso e per circoscrivere le relative procedure di riscossione.

L'emendamento non reca oneri aggiuntivi



Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Articolo 5 bis

(Modifiche al decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 come convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)

All'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 come convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68

dopo la lettera a) inserire la seguente:

aa bis) il comma 165 è soppresso

MOTIVAZIONI

Il legislatore nazionale è intervenuto a modificare per ridurre un tributo proprio provinciale, prevedendo che il riscatto di un veicolo da parte del locatario a fine contratto leasing non sia soggetta al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione, senza prevedere adeguata compensazione.

Il comma 165 della legge n. 147/13 come attualmente formulato si configura come un discriminatorio aiuto alle imprese (si favoriscono le imprese di noleggio a scapito dei commercianti di veicoli usati); ma soprattutto il comma 165 si configura come discriminante in materia fiscale perché determina un differente trattamento tributario per i contribuenti in situazioni analoghe (l'acquisto di un veicolo usato da un concessionario è gravato da IPT, mentre l'acquisto per riscatto a fine contratto di leasing non è gravato da IPT)

L'emendamento mira a ripristinare la situazione precedente, al fine di garantire che alle Province venga ripristinato il flusso di risorse previsto dalla disciplina previgente dell'IPT, evitando ulteriori mancate riscossioni. I dati nazionali ACI estratti per tipologia di formalità attestano che nel 2013 il gettito riscosso per riscatto veicoli è pari a 38 milioni di euro (quasi il doppio dei 24 milioni indicati in relazione tecnica su stime Assilea) e che tale cifra corrisponde dunque a mancate risorse per le Province.

L'emendamento non reca oneri aggiuntivi.



Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Articolo 5 bis

(Modifiche al decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 come convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)

All'articolo 3, comma 4 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 come convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68

sostituire le parole "Nei comuni" con le parole "Nelle province e nei comuni".

MOTIVAZIONE

Il comma 4, articolo 3, reca una modifica espressa al Testo unico degli enti locali dlgs 267/00. Occorre dunque che la regola per la quale si consente il raggiungimento dell'equilibrio degli enti in dissesto entro tre anni nel caso in cui si verificano determinate condizioni, valga per tutti gli enti locali e non solo per i comuni.



Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Articolo 5 bis

(Modifiche al decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 come convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)

All'articolo 10, dopo il comma 2 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 come convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 aggiungere il seguente:

2 bis) Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50% del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di agosto 2014 il recupero effettuato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione.

Entro il 30 giugno 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 ottobre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente.

Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 1° marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre”

MOTIVAZIONI

Per effetto dei tagli operati dal decreto legge n. 95/12 (c.d. "spending review"), le Province assicurano un contributo (entrate nette) all'erario di complessivi 274 milioni annui per il 2013 e altrettanti per il 2014: le 58 Province incapienti vedono distogliere dalle proprie entrate tributarie complessivi 467 milioni di euro, mentre le restanti 45 Province restano titolari ancora di spettanze pari a 193 milioni.

Il ritardo con cui si è proceduto alla individuazione della riduzione di risorse ai sensi della spending review (comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95) ha determinato due effetti: tardivo recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle Province c.d. "incapienti" (avviato sulla base della normativa contenuta nei due decreti legge non convertiti in legge n. 126/2013 e 151/2013) delle risorse che alimentano il fondo sperimentale di riequilibrio delle Province/trasferimenti per Sicilia e Sardegna e, di conseguenza, mancata definizione delle spettanze per le Province per l'anno 2013 e dunque mancata erogazione delle stesse entro l'anno di riferimento.



Quindi 45 Province non hanno ricevuto spettanze per 193 milioni nell'anno 2013, determinando già forti criticità di cassa. Occorre garantire quanto prima le risorse ad esse spettanti; per il medesimo motivo è necessario altresì che le spettanze 2014 vengano erogate al massimo entro il mese di ottobre 2014.

Ovviamente, essendo così imponente il taglio 2013/2014, occorre che le 58 Province incapienti non incorrano in possibili crisi di liquidità: per questo si rende necessario limitare il recupero al massimo al 50% del flusso Rcauto mensile.

*La situazione finanziaria fin qui rappresentata, peraltro, ancora non tiene conto dei tagli operati dal decreto legge in esame n. 66/14, che pone in capo alle Province ulteriori contributi alla finanza statale pari a 444,7 milioni per il solo anno 2014, **facendo salire l'incasso a favore dello Stato, a valere su tributi provinciali, da 274 milioni a 634 milioni***



Articolo 9

(acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Al comma 2 sostituire le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e Bolzano” con le parole “Conferenza Unificata”

Al comma 4, dopo le parole “avvalendosi dei competenti uffici”, aggiungere le seguenti “anche delle Province”

MOTIVAZIONE

In virtù dell'attività di committenza delle province, l'intesa in Conferenza Stato Regioni dovrebbe essere spostata alla C Unificata;

Inoltre occorre sottolineare l'incongruenza dell'articolo 9 rispetto al ruolo delle province di possibile stazione appaltante di cui al comma 88 della legge 56/14, con il riferimento alla prescrizione, in capo ai comuni, di ricorrere all'acquisto di beni e servizi tramite le unioni o tramite accordi consortili tra i soli comuni

Gli emendamenti dunque sono finalizzati a garantire il coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati alle procedure di acquisto centralizzato, che già oggi vedono le Province svolgere tale funzione in un'ottica di servizio rispetto agli enti locali del territorio



Articolo 14

Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente:

“Dai limiti di cui al periodo precedente, sono escluse le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca effettuate a valere di risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.”

Al comma 2, al fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente:

“Dai limiti di cui al periodo precedente, sono escluse le spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.”

MOTIVAZIONE

Seppure appare corretto correlare le spese per incarichi di consulenza, ovvero contratti di co.co.co., occorre salvaguardare gli incarichi che sono connessi a programmi ed attività finanziati con fondi comunitari o di derivazione comunitaria, come pure da risorse a destinazione vincolata, e che rappresentano dunque un'esigenza specifica rispetto ad una attività delegata o trasferita dalla regione ed appositamente finanziata, ovvero all'attuazione di un programma o un'azione di derivazione comunitaria.




Articolo 15
(spesa per autovetture)

Al comma 1, dopo la parola "Anas" aggiungere le parole "e della rete stradale provinciale".

MOTIVAZIONE

Le Province gestiscono 130 mila km di rete viaria necessaria al collegamento dei territori con le principali reti stradali di interesse nazionale, e tale patrimonio viario deve essere garantito, in termini di manutenzione e controllo per la sicurezza stradale, dalle Province e dalle dotazioni strumentali veicolari ad esse afferenti. Operare un stretta finanziaria di così gravoso limite comporterebbe seri rischi alla percorribilità e sicurezza delle strade.



Articolo 27

(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole “entro il 15 di ciascun mese” con le parole “entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno”

MOTIVAZIONE

In perfetta controtendenza rispetto alla più volte richiamata esigenza di semplificazione burocratica, l'onere di alimentare, con obblighi di cadenza mensile, la piattaforma dei pagamenti della PA di cui al dl 35/13, appare un onere assolutamente insostenibile poiché si aggiunge a numerosissimi altri già vigenti obblighi informativi verso le amministrazioni centrali, che ancora oggi non consentono di ottenere una visione unica (e centralizzata) dei dati riferiti alle spese, alle entrate, alle dotazioni organiche puntualmente inviati a Ministero dell'Interno, Dipartimento della Funzione pubblica, Corte dei Conti, Ministero dell'Economia, Autorità di Vigilanza per i Contratti pubblici, ecc.

Le province, in particolare, che subiscono un blocco assoluto del turn over da quasi tre anni, non sono più in grado di garantire tempi ed obblighi informativi come richiesti.



Articolo 28

(Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b bis) con il medesimo decreto di cui alla lettera b) precedente sono stabilite le modalità di riscontro formale dei debiti vantati dagli enti locali nei confronti delle regioni.

MOTIVAZIONE

Occorre dare certezza, una volta per tutte, ai residui attivi nei bilanci delle Province relativi a finanziamenti regionali assegnati e mai erogati. In questo senso le Province sono di norma obbligate a far fronte con risorse proprie al pagamento di oneri derivanti da deleghe regionali; e dunque non sarebbero neanche tenute a dimostrare il pagamento delle fatture, poiché queste sono state già pagate in attesa del ristoro da parte della Regione.



Articolo 30

(debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis – gli enti che nell’anno 2013 hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, sono autorizzati ad adeguare il predetto piano ai sensi del decreto legge 66/2014, come convertito con legge 68/2014 e dagli articoli 8 e 47 del presente decreto. Per l’anno 2013, per tali enti non si applica la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

MOTIVAZIONE

I tagli contenuti nel dl 16/2014 (1,2 miliardi per le Province) oltre a quelli contenuti nel presente decreto hanno profondamente modificato le previsioni di gestione del bilancio dei piani pluriennali approvati, compromettendo conseguentemente anche il rispetto del patto di stabilità sin dall’anno 2013. Al fine di non aggravare ulteriormente il riequilibrio approvato dalla Corte dei Conti appare necessario non sovrapporre sanzioni causate da tagli ai trasferimenti non previsti né dal Ministero, né dalla Corte dei Conti in sede di approvazione dei piani di riequilibrio nell’anno 2013



Articolo 33

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)


Modificare la rubrica in

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario)

Al comma 1 sostituire la parola "comuni" con le parole "comuni e province"

MOTIVAZIONE

Essendo progressivamente peggiorata la situazione del comparto provinciale anche le Province rischiano di entrare progressivamente in situazioni di dissesto o predissesto, dunque la possibilità di accedere al fondo per la liquidità dei pagamenti deve essere assicurata anche alle Province.



Articolo 42

Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Tale registro viene pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione.

MOTIVAZIONE

Introdurre quale nuovo, ulteriore ed ultroneo adempimento appare illogico e oneroso per gli enti. Peraltro i dati richiesti sono sostanzialmente i medesimi che vengono immessi nella piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. Per esigenze di trasparenza è sufficiente la messa on line sui siti istituzionali.

